

Progetti di sorveglianza

Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti nel settore bancario, della gestione patrimoniale e delle assicurazioni

12/25



Benvenuti

alla nostra nuova edizione di «Progetti di sorveglianza»



Care lettrici, cari lettori,

sono lieto di presentarvi la nostra quarta ed ultima edizione del 2025.

Concludiamo l'anno con la pubblicazione del nuovo monitoraggio FINMA dei rischi 2025, nel quale la FINMA indica quali rischi ravvisa per la piazza finanziarie svizzera. Il panorama dei rischi ha acquisito ulteriore complessità rispetto al 2024. La situazione geopolitica rimane tesa e continuano a sussistere rischi legati alle sanzioni. Con l'avanzare della digitalizzazione, continuano a inasprirsi in particolare i cyber-rischi. La FINMA richiede controlli più stringenti sulle esternalizzazioni delle funzioni critiche. Anche i rischi nel settore immobiliare e ipotecario rimangono elevati. Molte istituzioni interpretano in modo troppo blando la loro prassi di sostenibilità e concedono sempre più finanziamenti al di fuori delle proprie direttive. FINMA continuerà a esaminare questa prassi più da vicino e, se necessario, ordinerà misure di vigilanza mirate o fondi propri supplementari. Al tal riguardo, la FINMA vede inoltre la necessità di miglioramenti normativi. Per la prima volta, il rapporto sul rischio climatico è incluso anche nel monitoraggio dei rischi. In questo rapporto, FINMA illustra i rischi climatici attuali affrontati dalle istituzioni finanziarie svizzere, come queste istituzioni li gestiscono o e le misure che la FINMA stessa adotta. Gli istituti finanziari si adoperano per integrare tali rischi nella loro gestione del rischio. Di seguito vi riassumo i nuovi temi dell'edizione attuale:

Capitolo 2: Progetti intersettoriali

- Comunicazione FINMA sulla vigilanza 05/2025 | Resilienza operativa per banche, persone ai sensi dell'articolo 1b della legge sulle banche, società di intermediazione mobiliare e infrastrutture del mercato finanziario: Le linee guida si basano sui risultati di un'indagine condotta dalla FINMA al 31 dicembre 2024 sul tema della resilienza operativa.
- Protocollo di modifica dell'Accordo sullo scambio automatico di informazioni a fini fiscali tra la Svizzera e l'UE: l'Accordo viene adeguato allo standard dell'OCSE

aggiornato e integrato con nuove disposizioni sull'assistenza amministrativa in materia di recupero di crediti in materia d'imposta sul valore aggiunto (IVA) (termine consultazione: 6 febbraio 2026).

Capitolo 3: Banche e società di intermediazione mobiliare

- Circolare FINMA 19/2 Rischi di tasso d'interesse – banche | Revisione parziale: Una revisione parziale della circolare è prevista per il 2026.
- Modifica della legge sulle banche e dell'ordinanza sui fondi propri | Copertura delle partecipazioni estere con capitale proprio della casa madre di banche di rilevanza sistemica: le banche di rilevanza sistemica in Svizzera saranno tenute a coprire integralmente con capitale proprio le loro partecipazioni nelle filiali estere. Si intende concedere un termine transitorio di sette anni per l'introduzione graduale della disposizione di legge (termine consultazione: 9 gennaio 2026).
- Modifica della legge sugli istituti finanziari (LisFi) | Stablecoin e criptovalute: Modifica della legge sugli istituti finanziari (LisFi) | Stablecoin e criptovalute: le condizioni quadro per favorire lo sviluppo del mercato e l'attrattiva della piazza economica, e attuare gli standard internazionali. Saranno istituite due categorie di autorizzazione: istituti per mezzi di pagamento e istituti di servizi per beni crittografici (termine consultazione: 6 febbraio 2026).

Normative in vigore: (selezione)

- Ordinanza FINMA sull'insolvenza | Unione delle ordinanze OIB-FINMA, OFA-FINMA e OFICol-FINMA
Entrata in vigore il 1º ottobre 2025.

Vi auguro una buona lettura e vi porgo i miei migliori saluti.

Tobias Scheiwiller







Indice

1. Panoramica dei progetti	7
1.1 Progetti intersettoriali	7
1.2 Banche/Società di intermediazione mobiliare	8
1.3 Gestori di patrimoni collettivi	9
1.4 Imprese di assicurazione	10
2. Progetti intersettoriali.....	12
2.1 Attività di audit	12
Ordinanza sull'audit prudenziale FINMA Trasposizione della circolare 13/3 Attività di audit	12
2.2 Lotta al riciclaggio di denaro/compliance	12
Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull'identificazione degli avenuti economicamente diritto (LTPG).....	12
Ordinanze sulla trasparenza delle persone giuridiche e sul riciclaggio di denaro	13
Legge sul riciclaggio di denaro (LRD) Revisione parziale	13
2.3 Organizzazione del mercato finanziario	13
Circolare FINMA 2025/02 Obblighi di comportamento ai sensi della LSerFi/dell'OSerFi Nuova circolare	13
Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi Revisione parziale	14
Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria (OInFi) Estensione del periodo transitorio per le piccole controparti non finanziarie.....	14
Comunicazione FINMA sulla vigilanza 09/2023 Proroga del termine transitorio dell'art. 131 par. 5 ^{bis} OInFi.....	15
Estensione dello scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale (SAI) ai crypto asset	15
Protocollo di modifica dell'Accordo sullo scambio automatico di informazioni a fini fiscali tra la Svizzera e l'UE Adattamento allo standard OCSE	16
Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) Modifica	17
2.4 Sostenibilità	17
Ordinanza relativa al rapporto sulle questioni climatiche	17
Ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche Revisione.....	18
Adeguamento delle disposizioni relative alla trasparenza sulle questioni non finanziarie del Codice delle obbligazioni.....	18
Prevenzione delle pratiche di greenwashing nel mercato finanziario (AMAS, ASB e ASA)	19
Circolare FINMA Rischi finanziari connessi a eventi naturali Elaborazione di una nuova circolare.....	20
2.5 Altri temi	20
Codice delle obbligazioni Revisione del diritto della società anonima (soglia per la rappresentazione dei sessi e trasparenza nel settore delle materie prime)	20
Sviluppo dell'Open Finance in Svizzera.....	21
Comunicazione FINMA sulla vigilanza 05/2025 Resilienza operativa per banche, persone ai sensi dell'articolo 1b della legge sulle banche, società di intermediazione mobiliare e infrastrutture del mercato finanziario	21
Legge sulla sicurezza delle informazioni (LSIn) e Ordinanza sulla cybersicurezza (OCS) Obbligo di segnalare cyberattacchi	22

Comunicazione FINMA sulla vigilanza 03/2024 Conoscenze emerse dalla vigilanza sui cyber-rischi, precisazioni concernenti la Comunicazione FINMA sulla vigilanza 05/2020 e i cyber-esercizi basati su scenari	23
Ordinanza sulla protezione dei dati (OPDa) Revisione dell' OPDa	23
Ordinanza FINMA sull'insolvenza Unione delle ordinanze OIB-FINMA, OFA-FINMA e OFICol-FINMA.....	24
3. Banche/Società di intermediazione mobiliare	26
3.1 Stabilità del mercato finanziario: pacchetto di riforme "Too-big-to-fail"	26
Attuazione delle misure previste dal rapporto del Consiglio federale sulla stabilità bancaria e dal rapporto della Commissione parlamentare d'inchiesta (rapporto della CPI sulla fusione d'urgenza di Credit Suisse).....	26
3.2 Contabilità.....	27
Ordinanza FINMA sui conti e revisione totale della Circolare FINMA 20/1 Direttive contabili – banche	27
3.3 Pubblicazione.....	27
Ordinanza FINMA sulla pubblicazione dei rischi e fondi propri e dei principi della Corporate Governance (OPub-FINMA) Sostituzione Circolare FINMA 16/1.....	27
3.4 Fondi propri/ripartizione dei rischi	28
Ordinanza sui fondi propri (OFOp) Revisione del quadro normativo Basilea III – Riforma post-crisi.....	28
Modifica dell'Ordinanza sui fondi propri (OFOp) Attuazione delle misure contenute nella relazione del Consiglio Federale sulla stabilità bancaria e nella relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta (CPI) sulla fusione d'urgenza di Credit Suisse	29
Modifica della legge sulle banche e dell'ordinanza sui fondi propri Copertura delle partecipazioni estere con capitale proprio della casa madre di banche di rilevanza sistemica	29
Strumenti "too-big-to-fail" per l'imposta preventiva Soluzione transitoria per la proroga temporanea delle normative speciali	30
Comunicazione FINMA sulla vigilanza 07/2024 Calcolo dei fondi propri minimi per i rischi operativi: esclusione degli eventi di perdita.....	30
Circolare FINMA sulla ripartizione dei rischi e limitazione delle posizioni infragruppo Trasferimento della Circolare in Ordinanza FINMA sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (ORR-FINMA).....	31
3.5 Liquidità	31
Legge sulle banche (LBCR) Garanzia statale della liquidità («Public Liquidity Backstop») ..	31
Circolare FINMA su «Rischi di liquidità – banche» Trasferimento della Circolare in Ordinanza FINMA sulla liquidità delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (OLiq-FINMA)	32
3.6 Operazioni di credito	32
Direttive ASB relative ai requisiti minimi per i finanziamenti ipotecari / Adeguamento ..	32
Direttive ASB relative alla verifica, alla valutazione e alla gestione dei crediti garantiti da pegno immobiliare Adeguamento	32
Comunicazione FINMA sulla vigilanza 02/2025 Rischi sul mercato immobiliare e ipotecario	33
3.7 Organizzazione/gestione dei rischi.....	34
Circolare FINMA 23/1 Rischi operativi e resilienza – banche Revisione totale della Circolare FINMA 08/21.....	34
Circolare FINMA 19/2 Rischi di tasso d'interesse – banche Revisione parziale	35

3.8	FinTech	36
	Modifica della legge sugli istituti finanziari (LisFi) Stablecoin e criptovalute	36
3.9	Sostenibilità	37
	Direttive ASB per i fornitori di servizi finanziari in materia di inclusione delle preferenze e dei rischi ESG nelle attività di consulenza in investimenti e di gestione patrimoniale Autoregolamentazione rivista	37
	Direttive ASB per i fornitori di servizi finanziari in materia di inclusione delle preferenze e dei rischi ESG nelle attività di consulenza in investimenti e di gestione patrimoniale Soppressione dal campo di applicazione della consulenza sugli investimenti basata su transazioni isolate	37
3.10	Altri temi	38
	Legge sulle banche (LBCR) Insolvenza, garanzia dei depositi, segregazione	38
	Ordinanza sulle banche (OBCR) Insolvenza, garanzia dei depositi	39
	Direttive ASB atte a garantire l'indipendenza dell'analisi finanziaria (gennaio 2018) Revisione	39
	Circolare FINMA 2025/04 su Vigilanza su base consolidata sui gruppi finanziari ai sensi della LBCR e della LIIsFi Pubblicazione di una nuova circolare	40
	Comunicazione FINMA sulla vigilanza 08/2023 Staking	40
	Comunicazione FINMA sulla vigilanza 06/2024 Stablecoin: rischi e requisiti per gli emittenti di stablecoin e le banche garanti	41
	Comunicazione FINMA sulla vigilanza 08/2024 Governance e la gestione del rischio nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale	41
4.	Gestori di patrimoni collettivi	43
	Legge sugli investimenti collettivi (LICol) Introduzione di fondi non soggetti all'obbligo di approvazione	43
	Ordinanza sugli investimenti collettivi (OICol) Limited Qualified Investment Funds (L-QIF) e altri adeguamenti	43
	AMAS – Autoregolamentazione sulla trasparenza e l'informativa per i patrimoni collettivi orientati alla sostenibilità Autoregolamentazione rivista	44
	Comunicazione FINMA sulla vigilanza 04/2024 Gestione dei rischi operativi delle direzioni dei fondi e dei gestori di patrimoni collettivi	44
5.	Imprese di assicurazione	46
5.1	Modifiche alla legge e alle ordinanze	46
	Legge sulla sorveglianza degli assicuratori Revisione parziale	46
	Legge sulla sorveglianza degli assicuratori Eccezioni per gli intermediari di riassicurazione Revisione parziale	47
	Ordinanza sulla sorveglianza Revisione parziale	48
	Ordinanza sulla sorveglianza Modifica relativa alle assicurazioni sulla vita qualificate Revisione parziale	48
5.2	Modifiche alle circolari FINMA e alle comunicazioni FINMA sulla vigilanza	49
	Circolare FINMA 2024/2 Assicurazione sulla vita Revisione totale	49
	Circolare FINMA 2025/3 Liquidità – assicuratori Revisione totale	50
	Guida pratica FINMA sul Berne Financial Services Agreement (BFSA) (allegato 4)	51
5.3	Modifiche nell'autoregolamentazione	52
	Standard minimi per la formazione continua di intermediarie e intermediari assicurativi (AFA) Riconoscimento degli standard minimi per la formazione continua di intermediarie e intermediari assicurativi	52
6.	Contatti	54

1.1 Progetti intersettoriali



Elaborazione
Indagine conoscitiva/Procedura di consultazione
Pubblicazione dei risultati dell'indagine conoscitiva/della procedura di consultazione/del messaggio


Delibera delle camere
Pubblicazione del decreto definitivo
Termine per il referendum

Entrata in vigore, scadenza del periodo di transizione
Applicazione completa
Stimato/approssimativo


1.2 Banche/Società di intermediazione mobiliare



1.3 Gestori di patrimoni collettivi



1.4 Imprese di assicurazione





02

Progetti intersettoriali

2.1 Attività di audit

Ordinanza sull'audit prudenziale FINMA | Trasposizione della circolare 13/3 Attività di audit

Stato: → Indagine conoscitiva fino al 22 maggio 2024
→ In vigore dal 1º gennaio 2025

- Verifica della Trasposizione della circolare in un'ordinanza FINMA sulla base della valutazione ex-post.
- Il passaggio a livello di Ordinanza FINMA è dettato da motivi formali e non avviene con l'intenzione di apportare modifiche sostanziali all'attività di audit vigente.

2.2 Lotta al riciclaggio di denaro/compliance

Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull'identificazione degli aenti economicamente diritto (LTPG)

Stato: → Adozione da parte delle Camere federali: 26 settembre 2025
→ Termine per il referendum: 15 gennaio 2026

- La LTPG introduce nuovi obblighi di trasparenza per gli enti giuridici e istituisce un registro federale centrale degli aenti economicamente diritto (registro per la trasparenza).
- Il nuovo registro consentirà a determinate autorità di accedere in modo rapido e semplice a informazioni affidabili sugli aenti economicamente diritto di un ente giuridico.
- Il registro sarà tenuto dal Dipartimento federale di giustizia e polizia. Un'autorità di controllo collegata al Dipartimento federale delle finanze effettuerà controlli in termini di esattezza, completezza e attualità delle informazioni contenute nel registro per la trasparenza. Il registro sarà accessibile a determinate autorità e alle persone assoggettate alla LRD.

Ordinanze sulla trasparenza delle persone giuridiche e sul riciclaggio di denaro

Stato: → Indagine conoscitiva: fino al 30 gennaio 2026
→ Entrata in vigore attesa per il 2º trimestre 2026

- L'ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull'identificazione degli aventi economicamente diritto contiene le disposizioni d'esecuzione della legge sul riciclaggio del denaro (LRD).
- In particolare, stabilisce le informazioni che le imprese sono tenute a raccogliere e annunciare. Concretizza inoltre determinati concetti e definisce la procedura di annuncio al registro per la trasparenza.
- In questo contesto, facciamo anche riferimento alla revisione parziale della LRD, che precisa le attività contemplate dalla LRD e definisce norme aggiuntive in materia di vigilanza. Concretizza inoltre le nuove regole atte a semplificare lo scambio di informazioni tra autorità.
- In relazione alla LTPG vengono adeguate ulteriori ordinanze, tra cui l'ordinanza sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.

Legge sul riciclaggio di denaro (LRD) | Revisione parziale

Stato: → Adozione da parte delle Camere federali: 26 settembre 2025
→ Termine per il referendum: 15 gennaio 2026

- La revisione parziale della LRD estende il campo di applicazione della legge.
- Certi servizi di consulenza sono ora coperti dalla legge, quali quelli nell'ambito delle operazioni immobiliari o della costituzione e strutturazione di persone giuridiche.
- In relazione alla LTPG vengono adeguate ulteriori ordinanze, tra cui l'ordinanza sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.

2.3 Organizzazione del mercato finanziario

Circolare FINMA 2025/02 Obblighi di comportamento ai sensi della LSerFi/dell'OSerFi | Nuova circolare

Stato: → Indagine conoscitiva: fino al 15 luglio 2024
→ In vigore dal 1º gennaio 2025

- Pubblicazione della prassi concernente i temi prudenziali centrali relativi alle regole di condotta ai sensi della legge sui servizi finanziari (LSerFi) e dell'ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi).
- La circolare specifica il modo in cui i clienti devono essere informati affinché possano prendere decisioni di investimento consapevoli. Ad esempio, i clienti devono essere informati sulla natura del servizio finanziario, sui rischi associati agli strumenti o ai servizi finanziari e sulla remunerazione delle parte di terzi.

Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi | Revisione parziale

- Stato:**
- ➔ In preparazione
 - ➔ Consultazione: fino all'11 ottobre 2024
 - ➔ Entrata in vigore: aperta (attesa per il 2027/2028)

- Adeguamento della Legge sull'infrastruttura finanziaria (LInFi) al fine di tener conto degli sviluppi tecnologici, degli ulteriori sviluppi rilevanti degli standard internazionali e degli ordinamenti giuridici stranieri.
- Per l'infrastruttura dei mercati finanziari:
 - Consolidare la stabilità tramite l'introduzione di nuove esigenze specifiche;
 - Semplificazione dell'obbligo di riconoscimento delle piattaforme di negoziazione straniere;
 - Rafforzare la sicurezza giuridica, ad es. con una delimitazione dei sistemi organizzati di negoziazione e una soglia per l'autorizzazione del sistema di pagamento.
- Nell'ambito della negoziazione di prodotti derivati:
 - Rafforzare l'utilità dell'obbligo di segnalazione, in particolare armonizzando la norma di segnalazione e tenendo conto degli sviluppi a livello internazionale;
 - Semplificazione della regolamentazione per le piccole controparti non-finanziarie, in particolare liberandole dall'obbligo di dichiarare le loro operazioni sui derivati;
 - Tenere maggiormente in considerazione gli sviluppi a livello europeo.
- Per la normativa in materia di pubblicità, alle offerte pubbliche di acquisizione e agli abusi di mercato:
 - Rafforzare e regolamentare gli obblighi degli emittenti per evitare gli abusi di informazioni privilegiate e le manipolazioni del mercato;
 - Modernizzare il sistema di vigilanza delle negoziazioni e il sistema di annuncio (in particolare consolidando i servizi esistenti in un servizio centrale di vigilanza e di annuncio).

Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria (OInFi) | Estensione del periodo transitorio per le piccole controparti non finanziarie

- Stato:**
- ➔ In vigore dal 1º gennaio 2019
 - ➔ Termine transitorio fino al 1º gennaio 2028

- Elaborazione di un progetto di modifica della legge sull'infrastruttura finanziaria (LInFi), destinata alla consultazione.
- Prolungamento del termine transitorio fino al 2028 per una possibile esenzione dalla legge sull'infrastruttura finanziaria (LInFi) dall'obbligo per le piccole controparti non finanziarie di segnalare le operazioni in derivati.

Comunicazione FINMA sulla vigilanza 09/2023 | Proroga del termine transitorio dell'art. 131 par. 5^{bis} OInFi

Stato: → Pubblicata: 20 dicembre 2023
→ Termine transitorio prolungato fino al 1^o gennaio 2026

- Terza proroga del termine transitorio previsto dall'art. 131 cpv. 5 bis OInFi relativo all'obbligo di scambiare le garanzie per le operazioni in derivati OTC che non sono compensate da una controparte centrale e riguardanti opzioni su titoli azionari o opzioni su indici.
- Nuova proroga del termine transitorio dell'art. 131 cpv. 5bis OInFi fino al 1^o gennaio 2026.

Estensione dello scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale (SAI) ai crypto asset

Stato: → Il Consiglio federale adotta il messaggio concernente l'approvazione di Stati partner per il SAI relative a cripto-attività: 6 giugno 2026
→ Il Consiglio Federale trasmette il messaggio concernente l'estensione dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività
→ Entrata in vigore: attesa per il 1^o gennaio 2026

- Nell'ottobre 2022 è stato pubblicato da parte dell'OCSE il nuovo quadro per lo scambio automatico di informazioni in materia di cripto-attività («crypto-asset reporting framework», CARF) che regolamenta la gestione dei crypto asset e dei loro fornitori.
- L'obiettivo è colmare le lacune presenti nel dispositivo in materia di trasparenza fiscale e garantire la parità di trattamento con i valori patrimoniali e gli istituti finanziari tradizionali.
- Il Consiglio Federale propone inoltre di scambiare automaticamente informazioni su crypto-asset con gli stati e i territori con cui la Svizzera ha attivato lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali. Un primo scambio di dati dovrebbe tenersi nel 2027.
- Nella seduta del 19 febbraio 2025, il Consiglio Federale ha trasmesso al Parlamento il messaggio concernente l'estensione dello scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali. L'estensione riguarda il nuovo scambio di informazioni sui crypto-asset e la modifica dello standard per lo scambio d'informazioni sui conti finanziari.
- Il progetto mira inoltre a rendere punibile la violazione per negligenza degli obblighi di adeguata verifica, di comunicazione e di informazione, come pure ad agevolare l'ammissione di nuovi Stati partner con cui effettuare lo scambio automatico di informazioni.
- Durante la seduta del 6 giugno 2025 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente l'approvazione dell'introduzione del SAI relative a cripto-attività con gli Stati partner rilevanti. Ne fanno parte tutti gli Stati membri dell'UE, il Regno Unito e la maggior parte degli Stati del G20 (esclusi Stati Uniti, Cina e Arabia Saudita). Lo scambio di dati è previsto soltanto nel momento in cui gli Stati partner che hanno manifestato interesse ad attivarlo con la Svizzera soddisfano i requisiti del quadro per lo scambio automatico di informazioni in materia di cripto-attività messo a punto dall'OCSE.
- Il 3 novembre 2025 la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale ha deciso di non applicare il CARF con nessun Stato partner fino a nuovo ordine. Da gennaio 2026 il CARF sarà quindi recepito nella legge, ma non sarà attuato come previsto dal 1^o gennaio 2026, bensì al più presto dal 2027. Durante la seduta del 26 novembre 2025 il Consiglio federale ha pertanto deciso che le disposizioni sulle cripto-attività contenute nella LSAI e nell'OSAIn non saranno applicabili nel 2026.



New

Protocollo di modifica dell'Accordo sullo scambio automatico di informazioni a fini fiscali tra la Svizzera e l'UE | Adattamento allo standard OCSE

Stato: → Consultazione fino al 6 febbraio 2026

→ Entrata in vigore: 1 gennaio 2026 (modifiche tecniche per adeguamento allo standard OCSE)

- L'accordo tra la Svizzera e l'UE sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale (SAI CH-EU) viene adeguato allo standard dell'OCSE aggiornato, che la Svizzera applicherà a partire dal 2026. La modifica contiene nuove disposizioni sull'assistenza amministrativa in materia di recupero di crediti in materia d'imposta sul valore aggiunto (IVA).
- Non vi sono differenze sostanziali derivanti dalla modifica. Il Protocollo prevede l'esenzione dagli obblighi di comunicazione per le Entità Senza Scopo di Lucro residenti in Svizzera.
- Il Protocollo di modifica contiene nuove disposizioni sull'assistenza reciproca in materia di recupero di crediti fiscali nell'ambito dell'IVA. Il numero di domande e, di conseguenza, l'onere amministrativo degli Stati viene limitato da un importo minimo di crediti da recuperare. Inoltre, lo Stato interpellato può trattenere un importo forfetario per le spese sostenute. Infine, è stato convenuto che entro un periodo di quattro anni le Parti contraenti valuteranno l'assistenza reciproca nell'ambito del recupero di altri crediti fiscali. Il Protocollo di modifica lascia aperto il risultato di tale valutazione.
- Il Protocollo di modifica non tange le altre disposizioni del vigente Accordo SAI CH-UE, in particolare quelle concernenti l'esenzione dall'imposta alla fonte di società consociate, che pertanto rimangono invariate.
- Il Consiglio federale prevede di applicare le modifiche tecniche relative allo scambio automatico di informazioni secondo lo standard dell'OCSE provvisoriamente a partire dal 1º gennaio 2026. Le nuove disposizioni sull'assistenza in materia di recupero di crediti IVA non sono interessate.

Stato: → Consultazione fino al 3 gennaio 2025
→ Messaggio adottato il 12 settembre 2025

- L'obiettivo delle modifiche di legge è quello di adattare il quadro normativo svizzero in materia di collaborazione internazionale nel settore dei mercati finanziari al contesto attuale e alle esigenze della piazza finanziaria svizzera, al fine di garantire l'apertura e l'interconnessione globale del sistema finanziario svizzero e tutelare al tempo stesso i clienti nonché l'integrità, la trasparenza e la stabilità dei mercati finanziari.
- Il Consiglio federale propone, tra l'altro, le seguenti modifiche della LFINMA, della legge sui revisori (LSR) e della legge sulla banca nazionale (LBN):
 - limitazione mirata della procedura del cliente nelle procedure di assistenza amministrativa della FINMA in caso di abuso di mercato;
 - introduzione di un nuovo articolo sulla collaborazione internazionale nell'ambito di procedure di riconoscimento e di verifica condotte da autorità estere;
 - precisazione delle disposizioni sulla trasmissione diretta di informazioni alle autorità estere da parte di assoggettati alla vigilanza;
 - nuova disposizione sulla notificazione transfrontaliera di documenti ai fini della vigilanza sui mercati finanziari;
 - estensione del campo di applicazione della disposizione relativa alle verifiche transfrontaliere.
 - un chiaro quadro normativo per le verifiche effettuate da remoto da parte di autorità di vigilanza estere è introdotto nella LSR e vengono sancite esplicitamente nella LBN la collaborazione della Banca nazionale nelle procedure di riconoscimento e di verifica.

2.4 Sostenibilità

Stato: → In vigore dal 1º gennaio 2024

- Concretizzazione del contenuto del rapporto sulle questioni climatiche (in particolare sugli obiettivi di CO₂) nell'ambito del rapporto sulle questioni ambientali ai sensi degli art. da 964a a 964c CO per le grandi aziende svizzere. Le altre tematiche ambientali non vengono trattate.
- Presunzione che l'obbligo di riferire sulle questioni climatiche sia soddisfatto dal momento in cui il rapporto si basa sulle raccomandazioni della Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Se il rapporto si basa su altre linee guida o norme, l'azienda deve provare che l'obbligo di comunicazione sia soddisfatto in altro modo.
- Integrazione del rapporto sulle questioni climatiche nel rapporto sulle questioni non finanziarie e pubblicazione sul sito internet dell'azienda in formato elettronico diffuso a livello internazionale e leggibile da persone fisiche e macchine (ad es. PDF e XBRL).
- Obbligo di pubblicare il rapporto in un formato elettronico diffuso a livello internazionale e leggibile da macchine al più tardi entro un anno dopo l'entrata in vigore.

Ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche | Revisione

Stato: → Indagine conoscitiva: fino al 21 marzo 2025
→ Entrata in vigore dell'ordinanza modificata: rinviato

- Nella seduta del 25 giugno 2025, il Consiglio federale ha deciso di sospendere temporaneamente la revisione dell'ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche fino a quando non vi sarà chiarezza in merito alle possibili soluzioni pragmatiche per modificare le disposizioni riguardanti la relazione di sostenibilità e agli sviluppi legislativi in seno all'Unione europea.
- Obbligo di riferire sulle questioni climatiche se la relazione si basa su una norma riconosciuta a livello internazionale o sulla norma relativa alla relazione sullo sviluppo sostenibile applicata nell'Unione europea.
- Requisiti minimi relativi ai cronoprogrammi (in passato denominati «piani di transizione») per l'orientamento dei flussi finanziari verso investimenti rispettosi del clima. Questi cronoprogrammi illustrano il percorso da seguire per raggiungere l'obiettivo del saldo netto delle emissioni pari a zero entro il 2050. I requisiti per le imprese finanziarie si differenziano dai requisiti per le imprese dell'economia reale a causa della diversa natura dell'attività svolta.
- Pubblicazione dei rapporti in forma leggibile a macchina su una piattaforma internazionale.

Adeguamento delle disposizioni relative alla trasparenza sulle questioni non finanziarie del Codice delle obbligazioni

Stato: → Indagine conoscitiva: fino al 17 ottobre 2024 (conclusa)

- Creazione di norme coordinate su scala internazionale sulla gestione sostenibile delle imprese, per proteggere l'essere umano e l'ambiente e tenendo conto delle direttive UE riviste in materia di:
 - comunicazione societaria sulla sostenibilità; e
 - obbligo di diligenza delle imprese in materia di sostenibilità.
- Entro la fine del 2023, analisi approfondita delle implicazioni delle future direttive europee in materia di obbligo di diligenza e in materia di diritti umani e ambientali applicabili alle imprese di paesi terzi che operano nell'UE.
- Elaborazione di un progetto sugli adeguamenti da apportare alla comunicazione societaria in materia di sostenibilità entro giugno 2024:
 - Riduzione della soglia a partire dalla quale la pubblicazione di informazioni in materia di sostenibilità sarà obbligatoria da 500 a 250 dipendenti;
 - Nuove disposizioni sulla gestione sostenibile delle imprese, incentrate sulla tutela delle persone e dell'ambiente;
 - Il rapporto deve essere verificato da un revisore esterno;
 - Possibilità di applicare lo standard europeo o un altro standard equivalente (ad esempio quello dell'OCSE) per adempiere all'obbligo di rendicontazione.

Prevenzione delle pratiche di greenwashing nel mercato finanziario (AMAS, ASB e ASA)

- Stato:**
- Pubblicazione ed entrata in vigore dell'autoregolamentazione: prevista per il terzo trimestre del 2024.
 - Termini transitori fino al 1º gennaio 2027

- Il Consiglio federale considera la nuova autoregolamentazione del settore finanziario contro il greenwashing un progresso in quanto ne attua diversi aspetti della posizione dello stesso Consiglio federale.
- Le autoregolamentazioni dell'Associazione svizzera dei banchieri (ASB), dell'Asset Management Association (AMAS) e dell'Associazione svizzera d'Assicurazioni (ASA) sono state pubblicate ed entrate in vigore con periodi transitori per l'attuazione, che in alcuni casi si applicano fino al 1º gennaio 2027:
 - Direttive per i fornitori di servizi finanziari sull'inclusione delle preferenze e dei rischi ESG e sulla prevenzione del greenwashing nella consulenza sugli investimenti e nella gestione degli asset (ASB); si veda il capitolo 3.8;
 - Autoregolamentazione sulla trasparenza e l'informativa per i patrimoni collettivi orientati alla sostenibilità (AMAS); si veda la sezione 4;
 - Autodisciplina per la prevenzione del greenwashing nelle assicurazioni vita vincolate a partecipazioni con riferimento alla sostenibilità (ASA).
- Le autoregolamentazioni attuano vari aspetti della posizione del Consiglio federale, in particolare:
 - Le prescrizioni per la definizione di obiettivi di investimento sostenibili;
 - La descrizione degli approcci alla sostenibilità applicati
 - L'obbligo di rendere conto a riguardo
 - La verifica dell'attuazione da parte di una terza parte indipendente
 - Rimangono dei punti aperti circa le esigenze di autoregolamentazione attraverso l'applicazione del diritto dell'UE e il quadro di riferimento ammissibile per gli obiettivi di sostenibilità e l'applicabilità.
 - Il Consiglio federale incarica il DFF di valutare nuovamente, non appena l'UE avrà pubblicato eventuali modifiche del regolamento SFDR, ma al più tardi entro fine 2027, la necessità d'intervento in merito a un'attuazione completa della posizione dello stesso.

Circolare FINMA Rischi finanziari connessi a eventi naturali | Elaborazione di una nuova circolare

- Stato:**
- Consultazione fino al 31 marzo 2024
 - Entrata in vigore: 1° gennaio 2026, con termini transitori, piena attuazione a partire dal 1° gennaio 2028

- Definizione delle aspettative prudenziali della FINMA in merito alla gestione dei rischi finanziari connessi a eventi naturali, in particolare la loro considerazione nella Corporate Governance e nella gestione dei rischi a livello di istituto
- Definizione dei criteri per la valutazione della materialità dei rischi e le modalità mediante le quali le analisi degli scenari devono essere prese in considerazione. Viene inoltre specificato come i principali rischi finanziari legati agli eventi naturali debbano essere integrati come fattori di rischio nell'attuale gestione dei rischi di credito, di mercato, di liquidità e operativi, nonché nell'attività assicurativa.
- La circolare è basata sulle attuali raccomandazioni degli organismi internazionali di definizione degli standard
- Destinatari: Banche, società di intermediazione mobiliare e assicurazioni di tutte le categorie prudenziali, nel rispetto del principio di proporzionalità.
- La circolare entrerà in vigore il 1° gennaio 2026 e inizialmente si applicherà esclusivamente ai rischi finanziari legati al clima. Ciò consente di tenere conto del differente grado di maturità delle aree tematiche «rischi legati al clima» e «altri rischi connessi a eventi naturali», nonché del livello di preparazione degli istituti. Le banche e gli assicuratori delle categorie di vigilanza 3 – 5 hanno un anno di tempo in più (fino al 1° gennaio 2027) per adempiere le disposizioni in riferimento ai rischi finanziari legati al clima. Dal 1° gennaio 2028 la circolare si applicherà a tutti i rischi finanziari connessi a eventi naturali.

2.5 Altri temi

Codice delle obbligazioni | Revisione del diritto della società anonima (soglia per la rappresentazione dei sessi e trasparenza nel settore delle materie prime)

- Stato:**
- In vigore dal 1° gennaio 2021
 - Termini transitori al più tardi fino al 31 dicembre 2030

- Quote di genere nel Consiglio di amministrazione (almeno il 30 %) e nella Direzione generale (almeno il 20 %) delle grandi società quotate in borsa (> 250 collaboratori), principio comply or explain, con periodo transitorio per fornire le informazioni previste nel rapporto di remunerazione per:
 - Consiglio di amministrazione: al più tardi dall'esercizio iniziato cinque anni dopo l'entrata in vigore della nuova legge;
 - Direzione generale: al più tardi dall'esercizio iniziato dieci anni dopo l'entrata in vigore della nuova legge.
- Maggiori esigenze di trasparenza nel settore delle materie prime tramite pubblicazione di pagamenti a organismi governativi.
- Applicabili a partire dall'esercizio iniziato un anno dopo l'entrata in vigore della nuova legge.

Sviluppo dell'Open Finance in Svizzera

Stato: → Il Consiglio federale ritiene i recenti progressi ottenuti dal settore sufficienti, per cui non propone ulteriori misure di regolamentazione.

- Promozione della standardizzazione e l'apertura di interfacce sicure nello scambio di dati finanziari a prestatori terzi su richiesta dei clienti.
- Il Consiglio federale rimane dell'idea che un approccio basato sul mercato possa funzionare.
- L'apertura delle interfacce di dati richiede tuttavia progressi più concreti e vincolanti.
- Il Consiglio federale ha incaricato il DFF di presentargli, entro giugno 2024, possibili misure da adottare nel caso in cui il settore finanziario non provvedesse efficacemente all'apertura delle interfacce dati.
- Al momento, i recenti progressi ottenuti dal settore sono considerati sufficienti, per cui non vengono proposte ulteriori misure di regolamentazione.

 New

Comunicazione FINMA sulla vigilanza 05/2025 | Resilienza operativa per banche, persone ai sensi dell'articolo 1b della legge sulle banche, società di intermediazione mobiliare e infrastrutture del mercato finanziario

Stato: → Pubblicata il 10 novembre 2025

- La comunicazione si basa sui risultati di un'indagine dati condotta dalla FINMA al 31 dicembre 2024 presso 267 banche, imprese di intermediazione mobiliare, gruppi finanziari e infrastrutture del mercato finanziario (di seguito "istituti") in materia di garanzia della resilienza operativa.
- Lo scopo del presente orientamento è sensibilizzare sull'argomento della resilienza operativa affinché i diversi requisiti normativi possano essere efficacemente attuati e la resilienza operativa alle minacce crescenti e agli shock operativi venga rafforzata in modo mirato.
- I risultati derivanti dall'indagine dati, dalle regolari discussioni di vigilanza e da l'*Horizontal Reviews Operational Resilience 2025* mostrano attualmente un quadro molto eterogeneo riguardo l'interpretazione dei requisiti di vigilanza, lo stato di attuazione e il grado di maturità della resilienza operativa presso gli istituti vigilati.
- A partire dal 1° gennaio 2026, gli istituti, indipendentemente dalla loro categoria di vigilanza, devono adottare misure per garantire la resilienza operativa, tenendo conto di scenari gravi ma plausibili. Tali misure sono destinate a migliorare la resilienza operativa dei singoli istituti.
- Gli istituti devono pertanto continuare a concentrare la loro attenzione sulle attività volte a garantire una resilienza operativa di carattere preventivo e su misure idonee per operare in modo resiliente le funzioni critiche (resilience by design).
- Contestualmente, la FINMA proseguirà e intensificherà le proprie attività di vigilanza specifiche per ogni istituzione al fine di garantire la resilienza operativa. In particolare, si prevede di condurre analisi di scenario in modo più approfondito e di creare condizioni per test a livello settoriale sul lungo termine. FINMA inoltre monitora gli sviluppi internazionali, quali quelli dell'IAIS, ed esamina la possibilità di estendere i requisiti di vigilanza ad altre istituzioni vigilate.

Legge sulla sicurezza delle informazioni (LSIn) e Ordinanza sulla cybersicurezza (OCS) | Obbligo di segnalare cyberattacchi

- Stato:**
- Ordinanza sulla cibersicurezza (OCS): indagine conoscitiva fino al 13 settembre 2024
 - In vigore dal 1º aprile 2025

- Il Consiglio federale ha posto in vigore la nuova Ordinanza sulla cibersicurezza (OCS) – unitamente alla revisione della Legge sulla sicurezza delle informazioni (LSIn) approvata dal Parlamento il 29 settembre 2023 – a partire dal 1º aprile 2025.
- L'obiettivo principale della nuova ordinanza è l'introduzione di un obbligo di notifica intersettoriale degli attacchi cibernetici all'Ufficio federale della cibersicurezza (UFCS) entro 24 ore dalla loro scoperta.
- Questo nuovo obbligo di notifica all'UFCS si applica anche agli istituti soggetti alla Legge sulle banche, alla Legge sulla sorveglianza degli assicuratori e alla Legge sull'infrastruttura dei mercati finanziari (art. 74b cpv. 1 lett. e LSIn). Questi istituti sono ora soggetti a un doppio obbligo di notifica, poiché rimane in vigore l'obbligo di notifica alla FINMA per gli istituti regolamentati dalla FINMA, basato sull'art. 29 cpv. 2 LFINMA e introdotto nel settembre 2020 e precisato nelle comunicazioni FINMA sulla vigilanza 05/2020 e 03/2024.
- A differenza di altri settori, non sono previste eccezioni per i piccoli istituti e per gli attacchi cibernetici con effetti limitati sull'attività operativa.
- Un cyberattacco deve essere segnalato se:
 - compromette il funzionamento dell'infrastruttura critica interessata;
 - ha comportato una manipolazione o una fuga di informazioni;
 - non è stato identificato per un periodo prolungato, in particolare se vi sono indizi secondo cui potrebbe essere stato effettuato per preparare altri cyberattacchi; o
 - è connesso al reato di estorsione, minaccia o coazione.
- Gli istituti possono inviare la prima notifica (entro 24 ore dalla scoperta) all'Ufficio federale della cibersicurezza (UFCS) e inoltrarla alla FINMA. La notifica completa (entro 72 ore) deve essere inviata alla FINMA come in precedenza.

Comunicazione FINMA sulla vigilanza 03/2024 | Conoscenze emerse dalla vigilanza sui cyber-rischi, precisazioni concernenti la Comunicazione FINMA sulla vigilanza 05/2020 e i cyber-esercizi basati su scenari

Stato: → Pubblicata il 7 giugno 2024

- La FINMA pubblica i risultati delle sue attività di vigilanza nell'ambito dei rischi informatici, evidenzia le carenze ripetutamente individuate e specifica l'obbligo di segnalare gli attacchi informatici e gli esercizi di rischio informatico legati agli scenari.
- Negli ultimi anni gli attacchi informatici hanno colpito soprattutto i servizi in outsourcing. Anche la governance nella gestione dei rischi informatici presenta spesso dei punti deboli.
- La FINMA chiarisce la Comunicazione FINMA sulla vigilanza 05/2020 „Obbligo di notificare i cyber-attacchi secondo l'art. 29 cpv. 2 LFINMA“ per quanto riguarda il termine e la portata della segnalazione.
- La FINMA amplia gli strumenti di vigilanza e specifica le esercitazioni informatiche basate su scenari di rischio che gli istituti a cui si applica la Circ.-FINMA 23/1 devono effettuare in base al principio di proporzionalità:
- Istituti di rilevanza sistematica: esercizi di Red-Teaming (gli esperti di sicurezza assumono il ruolo di un aggressore e tentano di attaccare le misure di sicurezza informatica di un'azienda e di aggirarle copiando il metodo di attacco di un hacker “malintenzionato”);
- Istituti di importanza non sistematica: almeno un'esercitazione informatica annuale (simulazione e riproduzione di uno scenario su carta (esercitazione teorica));
- Istituti appartenenti alle categorie di vigilanza 4 e 5: a determinate condizioni, possono svolgere le esercitazioni del Swiss Financial Sector Cyber Security Centre (Swiss FS-CSC).

Ordinanza sulla protezione dei dati (OPDa) | Revisione dell' OPDa

Stato: → Entrata in vigore del regolamento modificato sulla protezione dei dati: 15 settembre 2024

- Il Consiglio federale ha approvato la modifica al Regolamento sulla protezione dei dati e gli Stati Uniti sono stati aggiunti all'elenco dei Paesi con un'adeguata protezione dei dati.
- Le relative modifiche si applicheranno a partire dal 15 settembre 2024.
- Con lo Swiss-U.S. Data Privacy Framework, in futuro i dati personali potranno essere trasferiti dalla Svizzera a società certificate negli Stati Uniti senza ulteriori garanzie.
- La certificazione per le aziende statunitensi assicura che le misure di protezione dei dati e le garanzie di protezione dei dati siano rispettate, ovvero che le aziende trattino i dati solo per gli scopi per cui sono stati raccolti e non possono trasmetterli a terzi.
- Lo Swiss-US Data Privacy Framework crea condizioni di parità per i privati e le aziende in Svizzera.



Ordinanza FINMA sull'insolvenza | Unione delle ordinanze OIB-FINMA, OFA-FINMA e OFICol-FINMA

Stato: → Consultazione fino al 9 dicembre 2024
→ Entrata in vigore il 1º ottobre 2025

-
- Le disposizioni della nuova ordinanza si basano in ampia misura sulle tre ordinanze precedenti (OIB-FINMA, OFA-FINMA, OFICol-FINMA). L'Ordinanza disciplina in un unico atto normativo la procedura in materia di risanamento e fallimento per gli istituti del mercato finanziario che sottostanno alla competenza della FINMA in materia d'insolvenza, tenendo conto delle loro caratteristiche specifiche.
 - Tutte le norme vigenti sono state verificate e adeguate in modo circostanziato, tenendo conto delle conoscenze rilevanti maturate nella prassi e dalla dottrina.
 - Con l'entrata in vigore della nuova ordinanza, l'OIB-FINMA, l'OFA-FINMA e l'OFICol-FINMA vengono abrogate.
-



03

Banche/Società di intermediazione mobiliare

3.1 Stabilità del mercato finanziario: pacchetto di riforme "Too-big-to-fail"

Dic 2023	Apr 2024	Dic 2024	Mar 2025	Giu 2025	Non prima di Gennaio 2027
Rapporto FINMA <u>Lesson learnt da Credit Suisse</u>	<u>Rapporto del Consiglio federale</u>	<u>Rapporto CPI sulla fusione d'urgenza CS</u>	Esame parlamentare	<u>Parametri del Consiglio federale</u>	Riforme nel settore bancario

Attuazione delle misure previste dal rapporto del Consiglio federale sulla stabilità bancaria e dal rapporto della Commissione parlamentare d'inchiesta (rapporto della CPI sulla fusione d'urgenza di Credit Suisse)

- Status:** → Consultazione sulla modifica dell'ordinanza sui fondi propri: fino al 29 settembre
→ Consultazione sulla modifica della legge sulle banche e dell'ordinanza sui fondi propri: fino al 9 gennaio 2026
→ Ulteriori consultazioni attese per il secondo trimestre del 2026

- **Aprile 2024 Rapporto del Consiglio federale sulla stabilità bancaria**, incluso pacchetto di misure
- **Dicembre 2024 Rapporto della CPI sulla fusione d'urgenza di CS:** Sono stati formulati sei postulati e quattro mozioni (e venti raccomandazioni). Tutte e 10 le proposte sono state approvate dal Parlamento e trasmesse al Consiglio federale per l'attuazione delle mozioni e per l'esame dei postulati.
 - Mozioni:
 - Adeguare gli obiettivi della legislazione TBTF;
 - Limitare le agevolazioni in relazione alle disposizioni in materia di fondi propri e liquidità per le SIB;
 - Accrescere la capacità di imporsi della FINMA;
 - Ampliare le competenze della BNS nei confronti delle SIB in relazione all'ELA.
 - Postulati:
 - Attenuare il rischio di conflitti d'interesse nell'ambito della revisione di banche;
 - Verificare l'individuazione tempestiva delle situazioni di crisi e rafforzare il ruolo della Cancelleria federale;
 - Evitare incentivi sbagliati nelle retribuzioni e nella distribuzione dei dividendi delle SIB;
 - Agevolare la governance della FINMA;
 - Rafforzare l'azionariato nelle grandi imprese di rilevanza sistemica;
 - Verificare i criteri di garanzia per una maggiore responsabilità delle SIB nei confronti dell'economia nazionale svizzera e dei contribuenti.
- **Giugno 2025 Parametri di riferimento del Consiglio federale:** Al fine di perfezionare il dispositivo «too big to fail», il Consiglio federale ha concretizzato le misure tratte dal suo rapporto dell'aprile 2024 e da quello della CPI e ha definito i parametri di riferimento per le pertinenti modifiche a livello di legge e ordinanza. Il pacchetto di misure si articola in tre

categorie principali: rafforzamento della prevenzione, ampliamento del panorama degli strumenti applicabili in caso di crisi e rafforzamento della liquidità. A queste categorie sono assegnate misure mirate. I parametri di riferimento includono requisiti approfonditi per gli istituti assoggettati alla vigilanza della FINMA. Questi riguardano in particolare la governance (ad esempio, regime di responsabilità), i requisiti di fondi propri e di liquidità (ad esempio, disposizione in materia di fondi propri più stringenti per le SIB con filiali estere), i sistemi di retribuzione e i poteri di vigilanza (ad esempio, maggiori competenze per la FINMA), integrati da un obbligo di rotazione decennale delle società di revisione per tutti gli istituti assoggettati alla vigilanza. Le consultazioni su tutte le misure saranno condotte gradualmente a partire dall'autunno 2025.

3.2 Contabilità

Ordinanza FINMA sui conti e revisione totale della Circolare FINMA 20/1 Direttive contabili – banche

Stato: → In vigore dal 1º gennaio 2020
→ Termini transitori per la costituzione delle rettifiche di valore per perdite attese e per rischi di inadempienza inerenti fino al più tardi al 31 dicembre 2025

- Attuazione delle disposizioni per la costituzione di rettifiche di valore per rischi di perdita a partire dall'esercizio 2021.
 - Costituzione lineare di rettifiche di valore per rischi di perdita attesi o rischi inerenti su un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2025.
 - Possibile contabilizzazione anticipata dell'importo totale delle rettifiche di valore ancora rimanenti entro la fine del 2025.
-

3.3 Pubblicazione

Ordinanza FINMA sulla pubblicazione dei rischi e fondi propri e dei principi della Corporate Governance (OPub-FINMA) | Sostituzione Circolare FINMA 16/1

Stato: → Consultazione fino al 25 ottobre 2022
→ In vigore dal 1º gennaio 2025

- Sostituzione della precedente Circ. FINMA 16/1 “Pubblicazione – banche” tramite un’ordinanza della FINMA.
 - Estensione degli obblighi di pubblicazione negli ambiti:
 - Rischio di fluttuazione di valore sui derivati (CVA);
 - Trattamento prudenziale di attivi problematici;
 - Informazioni qualitative e quantitative sui rischi operativi;
 - Confronto degli attivi ponderati in base all’approccio dei rischi di modello e all’approccio standard;
 - Titoli gravati da pegno/ceduti.
 - Adeguamenti delle singole esigenze di pubblicazione e tabelle.
-

3.4 Fondi propri/ripartizione dei rischi

Ordinanza sui fondi propri (OFP) | Revisione del quadro normativo Basilea III – Riforma post-crisi

- Stato:**
- ➔ Pubblicazione delle ordinanze per l'attuazione degli standard di Basilea III finale marzo 2024
 - ➔ In vigore dal 1º gennaio 2025
 - ➔ Aumento graduale dell'*output floor* per l'utilizzo di modelli interni fino al 2028

- Nonostante i ritardi in alcuni Paesi e il parziale rinvio (soprattutto nell'UE e negli USA) di alcuni nuovi requisiti nell'ambito dei rischi di mercato (FRTB), il Consiglio federale non si discosta dal calendario precedente; la normativa definitiva di Basilea III entrerà quindi in vigore in Svizzera il 1º gennaio 2025.
- Adeguamento dell'approccio standard per la ponderazione dei rischi di credito tramite:
 - Una maggiore differenziazione della ponderazione del rischio al posto delle aliquote forfettarie, in particolare per posizioni in proprietà d'abitazione e commerciali garantite da pegini immobiliari a dipendenza del prestito; e
 - Un ampliamento degli obblighi di valutazione nel caso di utilizzo di rating esterni.
- Abolizione del principio IRB avanzato per determinate classi di posizione, in particolare per posizioni con grosse imprese e istituti finanziari.
- Adeguamento della metodologia di calcolo dei credit valuation adjustments (CVA).
- Sostituzione del precedente approccio per la dotazione di fondi propri di rischi operativi (approccio dell'indicatore di base, approccio standard e approccio specifico agli istituti) tramite un approccio standard sulla base di componenti di ricavo e perdite storiche.
- Adeguamento della metodologia di calcolo del leverage ratio e introduzione di un cuscinetto di leverage ratio per le banche di rilevanza sistemica globale (G-SIBs).
- Determinazione dell'output floor per i modelli interni ad almeno il 72.5 % degli attivi ponderati in funzione del rischio sulla base degli approcci standard.
- Implementazione semplificata per banche di categoria di vigilanza da 3 fino a 5.
- Sostituzione della precedente circolare FINMA tramite le seguenti ordinanze FINMA:
 - Ordinanza sul portafoglio di negoziazione e portafoglio della banca e sui fondi propri computabili: sostituzione della Circ. FINMA 13/1 Fondi propri computabili – banche;
 - Ordinanza sull'indice di leva finanziaria e sui rischi operativi: sostituzione della Circ. FINMA 15/3 Leverage Ratio – banche come pure la parte quantitativa della Circ. FINMA 08/21 Rischi operativi – banche;
 - Ordinanza sui rischi di credito: sostituzione della Circ. FINMA 17/7 Rischi di credito – banche;
 - Ordinanza sui rischi di mercato: sostituzione della Circ. FINMA 08/20 Rischi di mercato – banche.

Modifica dell'Ordinanza sui fondi propri (OFOp) | Attuazione delle misure contenute nella relazione del Consiglio Federale sulla stabilità bancaria e nella relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta (CPI) sulla fusione d'urgenza di Credit Suisse

Status: → Consultazione fino al 29 Settembre 2024

- La procedura di consultazione per la modifica dell'Ordinanza sui fondi propri (OFOp) mira a rafforzare l'attenzione sulla prevenzione e ad attuare le seguenti misure:
 - inasprire i requisiti prudenziali relativi alla valutazione prudente e al valore di determinate posizioni di bilancio (come software o crediti d'imposta latenti);
 - rafforzare la funzione di copertura dei rischi degli strumenti di capitale AT1 nella fase di «going concern» (p. es. criteri chiari sulla scadenza e sospensione dei pagamenti delle cedole per gli strumenti AT1);
- Inoltre, i requisiti di liquidità saranno adeguati. Per consentire alla FINMA e alle autorità di valutare in qualsiasi momento la situazione delle banche in caso di crisi di liquidità, in futuro le banche interessate saranno tenute a fornire tempestivamente informazioni complete e aggiornate e analisi di scenario.
- Per una panoramica completa, si rimanda anche al Capitolo 3.1 Stabilità del mercato finanziario: pacchetto di riforme "Too-big-to-fail".

 **New**

Modifica della legge sulle banche e dell'ordinanza sui fondi propri | Copertura delle partecipazioni estere con capitale proprio della casa madre di banche di rilevanza sistemica

Status: → Consultazione fino al 9 gennaio 2026

- A seguito di questa modifica, le banche di rilevanza sistemica in Svizzera dovrebbe essere tenute a coprire integralmente con capitale proprio le loro partecipazioni nelle filiali estere. I requisiti proposti per i fondi propri dovrebbero divenire via via più stringenti nel giro di sette anni.
- Le banche di rilevanza sistemica dovrebbero dedurre integralmente il valore contabile delle partecipazioni nelle filiali estere dai fondi propri di base di qualità primaria, affinché le perdite registrate sulle valutazioni estere non abbiano più ricadute dirette sulla dotazione di capitale della casa madre.
- Il beneficio principale della misura emerge nella fase di stabilizzazione. In questa fase critica, nella quale una banca può ancora operare in autonomia, questa deve avere la possibilità di alienare tutte le filiali estere o parti di esse senza conseguenze negative. Questo garantirebbe una migliore protezione dei clienti e dei creditori della casa madre svizzera dalle perdite all'estero.
- La misura tiene conto del fatto che la Svizzera costituisce un caso particolare in termini di importanza del mercato estero rispetto ad altre piazze finanziarie con banche di rilevanza sistemica globale.
- Le disposizioni di legge saranno introdotte gradualmente in un periodo transitorio di sette anni, a seconda dell'avanzamento delle delibere parlamentari. La copertura con fondi propri di base di qualità primaria sarà pari al 65 per cento all'entrata in vigore, per aumentare poi del 5 per cento ogni anno e giungere al valore auspicato del 100 per cento.
- Rimandiamo anche alla Attuazione delle misure previste dal rapporto del Consiglio federale sulla stabilità bancaria e dal rapporto della Commissione parlamentare d'inchiesta (rapporto della CPI sulla fusione d'urgenza di Credit Suisse) per una panoramica sull'argomento.

Strumenti “too-big-to-fail” per l’imposta preventiva | Soluzione transitoria per la proroga temporanea delle normative speciali

Status: → Proroga della normativa speciale: fino al 31 dicembre 2031

- Dal 1º gennaio 2013, la legge federale sull’imposta preventiva include disposizioni derogatorie limitate nel tempo per gli interessi derivanti da strumenti “too-big-to-fail” (TBTF) (come i Bonds “Bail-in” o “Write-off”). Tali eccezioni sono già state prorogate due volte, l’ultima delle quali fino al 31 dicembre 2026, e il Consiglio federale le ha nuovamente prorogate fino al 31 dicembre 2031.
- Le banche dovrebbero continuare a poter raccogliere capitali dalla Svizzera a condizioni competitive. Senza un’ulteriore proroga, gli interessi sugli strumenti TBTF emessi dopo questa data sarebbero soggetti all’imposta preventiva.
- Poiché le modifiche alla Legge federale sull’imposta preventiva (LIP) non possono entrare in vigore entro il 1º gennaio 2027, è prevista una proroga temporanea delle eccezioni per gli strumenti TBTF fino all’entrata in vigore della modifica della Legge federale sull’imposta preventiva (LIP), ma non oltre il 31 dicembre 2031.

Comunicazione FINMA sulla vigilanza 07/2024 | Calcolo dei fondi propri minimi per i rischi operativi: esclusione degli eventi di perdita

Status: → Pubblicazione: 13 Dicembre 2024

- Dal 1º gennaio 2025, il calcolo dei fondi propri minimi necessari per la copertura dei rischi operativi verrà effettuato sulla base dell’Ordinanza del 1º giugno 2012 sui fondi propri (OFOp; RS 952.03) e dell’Ordinanza della FINMA del 6 marzo 2024 sul «leverage ratio» e i rischi operativi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (OLRO-FINMA; RS 952.033.11). Entrambe le ordinanze contengono esigenze e disposizioni d’esecuzione concernenti l’approccio standard per il calcolo dei fondi propri minimi necessari per la copertura dei rischi operativi e in particolare per l’indicatore commerciale, per le componenti dell’indicatore commerciale, per il moltiplicatore delle perdite interne e per la componente di perdita
- Al soddisfacimento di determinate esigenze, le banche possono escludere dal calcolo della componente di perdita gli eventi di perdita che non sono più rilevanti (art. 93a cpv. 3 e 4 OFOp). Nella Comunicazione sulla vigilanza vengono presentati tali esigenze così come degli esempi e si fa riferimento alle disposizioni d’esecuzione rilevanti contenute nelle spiegazioni sulla versione finale degli standard di Basilea III.

**Circolare FINMA sulla ripartizione dei rischi e limitazione delle posizioni infragruppo |
Trasferimento della Circolare in Ordinanza FINMA sulla ripartizione dei rischi delle banche
e delle società di intermediazione mobiliare (ORR-FINMA)**

- Status:** → Indagine conoscitiva fino al 29 Settembre 2025
→ Approvazione attesa: 2° Trimestre 2026
→ Entrata in vigore attesa: 1° Gennaio 2027

- Le disposizioni di attuazione relative alle norme sulla ripartizione dei rischi saranno trasferite in un'ordinanza FINMA.
- Pochi nuovi contenuti normativi con la trasposizione in ordinanza
- I cambiamenti concernono segnatamente il calcolo di determinate posizioni nel portafoglio di negoziazione alla luce degli standard minimi di Basilea finali per i rischi di mercato, entrati in vigore il 1° gennaio 2025. In riferimento alle posizioni infragruppo sono stati inoltre integrati aggiornamenti sulla gestione delle garanzie da parte di società estere del gruppo.

3.5 Liquidità

Legge sulle banche (LBCR) | Garanzia statale della liquidità («Public Liquidity Backstop»)

- Stato:** → Messaggio pubblicato il 6 settembre 2023
→ Sospensione temporanea al Consiglio degli Stati: 10 Marzo 2025

- Strumento che permette alla Confederazione e alla Banca Nazionale Svizzera (BNS) di sostenere la liquidità delle banche di rilevanza sistemica coinvolte in una procedura di risanamento.
- Misure in materia di retribuzione per le banche di rilevanza sistemica per l'intero periodo di concessione del sostegno statale.
- Precisazione delle disposizioni sul capitale di riserva nonché sugli obblighi di annuncio ed elenco dei soci per le banche cooperative.
- Introduzione di una somma forfettaria che le banche di rilevanza sistemica dovranno versare in anticipo alla Confederazione per compensare il rischio assunto.
- Inclusione delle disposizioni dell'Ordinanza di emergenza del 16 marzo 2023 sui mutui supplementari a sostegno della liquidità, garanzie, altre misure e deroghe a determinate disposizioni della Legge sulla fusione.
- La modifica della Legge sulle banche concernente il "Public Liquidity Backstop" è stata temporaneamente sospesa. Tale modifica sarà rinviata fino a quando il Consiglio Federale non avrà presentato al Parlamento il suo messaggio relativo all'adeguamento della regolamentazione "Too-big-to-fail". A questo proposito, si rimanda per informazioni aggiuntive al capitolo 3.4. Modifica dell'Ordinanza sui fondi propri (OFP) | Attuazione delle misure contenute nella relazione del Consiglio federale sulla stabilità bancaria e nella relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla fusione d'urgenza di Credit Suisse.

Circolare FINMA su «Rischi di liquidità – banche» | Trasferimento della Circolare in Ordinanza FINMA sulla liquidità delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (OLiq-FINMA)

- Status:** → Consultazione fino al 29 Settembre 2025
→ Approvazione attesa: 2° Trimestre 2026
→ Entrata in vigore attesa: 1° Gennaio 2027

- Le disposizioni di attuazione relative alle norme sui requisiti di liquidità saranno trasferite in un'ordinanza FINMA.
- Sono previste modifiche attualmente oggetto di consultazione. Tali modifiche sono correlate ai lavori del Consiglio federale sul dispositivo Too-big-to-fail; inoltre, nell'articolo 7 capoverso 1 OLiq sarà integrato il requisito di una pianificazione della liquidità e del finanziamento. La nuova Ordinanza OLiq-FINMA recepisce i contenuti della Circ. FINMA 15/2 e contiene disposizioni esecutive di natura tecnica concernenti le previste modifiche della OLiq. La OLiq-FINMA tiene inoltre conto di puntuale esigenze espresse dal settore.

3.6 Operazioni di credito

Direttive ASB relative ai requisiti minimi per i finanziamenti ipotecari / Adeguamento

- Stato:** → Riconosciute da parte della FINMA come standard regolamentare minimo il 27 marzo 2024
→ In vigore dal 1° gennaio 2025 (dall'entrata in vigore di Basilea III finale)

- Abrogazione dei requisiti minimi per i finanziamenti ipotecari di oggetti a scopo di rendita.
- Soppressione degli inasprimenti del 2019 e standardizzazione delle versioni per tutte le tipologie di oggetto:
 - Quota minima di fondi propri: 10 %;
 - Durata massima di ammortamento sui due terzi del valore del prestito: 15 anni.

Direttive ASB relative alla verifica, alla valutazione e alla gestione dei crediti garantiti da pegno immobiliare | Adeguamento

- Stato:** → Riconosciute da parte della FINMA come standard regolamentare minimo il 27 marzo 2024
→ In vigore dal 1° gennaio 2025 (dall'entrata in vigore di Basilea III finale)

- Nuove disposizioni relative alla costruzione di abitazioni di utilità pubblica.
- Obbligo di documentare il prezzo di acquisto, il valore delle garanzia e la base di calcolo per ogni garanzia immobiliare.
- Nuove disposizioni relative all'indipendenza delle funzioni interne della banca per la valutazione delle garanzie immobiliari e l'uso di modelli di valutazione.
- Disposizioni per la verifica della plausibilità del merito creditizio e dell'accessibilità per le riprese periodiche.

Comunicazione FINMA sulla vigilanza 02/2025 | Rischi sul mercato immobiliare e ipotecario

Status: → Pubblicata: 22 Maggio 2025

- La FINMA riassume i risultati delle attività di vigilanza condotte sui rischi sul mercato immobiliare e ipotecario e illustra le proprie attese in relazione alle esigenze regolamentari nell’ambito delle operazioni ipotecarie.
- La comunicazione sulla vigilanza è rivolta in primo luogo alle banche. Altri istituti assoggettati alla vigilanza della FINMA, come le imprese di assicurazione, sono generalmente esposti agli stessi rischi in ambito ipotecario e la FINMA, nella sua attività di vigilanza, applica i medesimi principi.
- La FINMA vede lacune e necessità di miglioramento della regolamentazione:
 - Erogazione di crediti ipotecari:
 - Nel quadro della sua attività di vigilanza la FINMA osserva che molte banche tendono a fissare criteri di sostenibilità poco severi nelle loro direttive interne e a concedere un’alta percentuale di finanziamenti al di fuori dei propri criteri di sostenibilità (Exception to policy, ETP). Per esempio, la FINMA considera sostenibili i seguenti criteri:
 - Per il segmento delle abitazioni a uso proprio: un limite di sostenibilità ETP del 33% del reddito lordo sostenibile congiuntamente a un tasso d’interesse calcolatorio del 5% dell’importo del credito e a costi accessori calcolatori dello 0,8% del valore di anticipo (in caso di oggetti recenti); un limite di sostenibilità ETP del 38% del reddito netto sostenibile congiuntamente a un tasso d’interesse calcolatorio del 5% dell’importo del credito e a costi accessori calcolatori dello 0,8% del valore di anticipo (in caso di oggetti recenti);
 - Per il segmento degli immobili a reddito: un limite di sostenibilità ETP del 100% della pigione netta sostenibile congiuntamente a un tasso d’interesse calcolatorio del 5% dell’importo del credito e a costi accessori calcolatori, che riflettono l’età e le condizioni dell’immobile.
 - L’applicazione di bassi tassi di capitalizzazione per la valutazione di oggetti a reddito rappresentano un rischio di valutazione immobiliare. L’autoregolamentazione del settore riconosciuta dalla FINMA rappresenta uno standard prudenziale minimo che viene inasprito dagli istituti laddove necessario. Gli istituti devono documentare il metodo e le basi statistiche per la valutazione immobiliare e validare i modelli di valutazione utilizzati con cadenza annuale.
 - La FINMA osserva rischi di reputazione sostanziali nelle operazioni creditizie. Raccomanda alle banche di individuare, limitare e controllare eventuali rischi di reputazione sistematicamente e in maniera comprensibile nei confronti di terzi, per esempio nella domanda di credito nel processo di concessione creditizia.
 - Anticipo e ammortamento:
 - La FINMA si aspetta che vengano rispettate le prescrizioni contenute nell’autoregolamentazione sull’anticipo e sull’ammortamento che corrispondono allo standard minimo di vigilanza. Si aspetta altresì che queste ultime, oltre agli standard minimi, fissino prescrizioni interne su anticipi e ammortamenti specifiche per segmento e commisurate ai rischi. Di conseguenza, sulla base della situazione di rischio corrente, suggerisce di fissare limiti di anticipo inferiori per oggetti a reddito, inclusi finanziamenti buy-to-let, e requisiti di ammortamento maggiori.

3.7 Organizzazione/gestione dei rischi

Circolare FINMA 23/1 Rischi operativi e resilienza – banche | Revisione totale della Circolare FINMA 08/21

Stato: ➔ In vigore dal 1° gennaio 2024

➔ Termine transitorio di un anno dopo l'entrata in vigore per gli aspetti legati alla resilienza operativa fino al 31 dicembre 2025

- Riclassificazione delle esigenze quantitative dei fondi propri per i rischi operativi secondo il quadro normativo denominato “Basilea III finale”.
- Chiarimento del ruolo e delle responsabilità del Consiglio d'amministrazione in materia di rischi operativi
- Obbligo di valutare regolarmente e in maniera indipendente l'efficacia dei controlli chiave e la separazione dei compiti; responsabilità e competenze al fine di garantire l'indipendenza e prevenire i conflitti d'interesse
- Obbligo di effettuare delle valutazioni dei rischi e dei controlli prima di modifiche significative nei prodotti, nelle attività, nei processi e nei sistemi.
- Requisiti relativi alla frequenza minima e il contenuto dei rapporti interni all'organo preposto all'alta direzione e alla direzione.
- Requisiti in materia di gestione nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ICT e separazione degli ambienti ICT per lo sviluppo, i test e la produzione.
- Estensione dei requisiti per il funzionamento dell'infrastruttura ICT e la gestione degli incidenti.
- Specifica delle misure di gestione dei rischi informatici.
- Specifica del trattamento dei dati critici e aumento del livello di protezione desiderato rispetto ai precedenti requisiti.
- Acquisizione di una versione aggiornata della disposizione della raccomandazione in materia di Business Continuity Management (BCM) dell'ASB.
- Introduzione dei requisiti di resilienza operativa.
- Agevolazioni per le banche e società di intermediazione mobiliare delle categorie di vigilanza 4 e 5 nonché per le banche facenti parte del regime delle piccole banche e le società di intermediazione mobiliare che non tengono conti.



New

Circolare FINMA 19/2 Rischi di tasso d'interesse – banche | Revisione parziale

Stato: → Revisione parziale prevista nel 2026

- Una revisione parziale della circolare FINMA 19/2 «Rischi di tasso d'interesse – banche» è prevista nel 2026.
- FINMA ha valutato alcuni aspetti che, durante l'elaborazione della Circolare 19/2, avevano generato discussioni approfondite nel gruppo di lavoro nazionale dedicato ai rischi di tasso d'interesse e all'indagine conoscitiva sulla circolare. In particolare, tali discussioni riguardavano il margine di interpretazione o di ambiguità dello standard internazionale vigente, nonché dell'applicazione, allora ancora sconosciuta, in altre giurisdizioni.
- Le analisi effettuate dalla FINMA al riguardo, ora completate, includevano un raffronto con altre giurisdizioni, in particolare con l'UE e il Regno Unito. Tale confronto ha confermato la corretta attuazione in Svizzera degli aspetti oggetto di discussione.
- La valutazione mostra però anche alcune possibilità di miglioramento. Per esempio,
 - le regole vigenti in materia di proporzionalità devono essere migliorate;
 - le esigenze minime in materia di convalida devono essere definite con maggiore precisione;
 - i possibili miglioramenti agli scenari dei tassi d'interesse pubblicati nel luglio 2024 dal Comitato di Basilea devono essere inclusi.

3.8 FinTech

New

Modifica della legge sugli istituti finanziari (LisFi) | Stablecoin e criptovalute

Stato: → Consultazione fino al 6 febbraio 2026

- L'obiettivo è migliorare le condizioni quadro per favorire lo sviluppo del mercato, l'attrattiva della piazza economica e l'integrazione di tecnologie finanziarie innovative nel sistema finanziario esistente, mitigando al contempo i rischi connessi per quanto concerne la stabilità finanziaria, l'integrità e la protezione di investitori e clienti.
- Le stablecoin e i servizi per beni crittografici sono stati sottoposti a vigilanza in molti ordinamenti giuridici esteri e sono stati adottati standard pertinenti sul piano internazionale. Con la modifica proposta la Svizzera si adegua agli standard internazionali.
- Due categorie di autorizzazione sono istituite:
 - **Istituti per mezzi di pagamento:** la nuova categoria di autorizzazione riguardante questi istituti sostituirà l'attuale autorizzazione fintech e saranno apportate modifiche puntuali volte a migliorare l'attrattiva e la protezione dei clienti. In caso di fallimento, ad esempio, gli averi dei clienti devono poter essere scorporati, ossia non devono ricadere nella massa del fallimento. Inoltre è prevista l'abrogazione dell'attuale limite all'accettazione di averi dei clienti, fissato a 100 milioni di franchi. Ciò offrirebbe a questi istituti la possibilità di crescere e beneficiare di economie di scala. Gli istituti per mezzi di pagamento possono emettere una particolare tipologia di stablecoin. A tale scopo sottostanno però a specifici obblighi. Per contenere i rischi di riciclaggio di denaro, vengono altresì precisati gli obblighi di diligenza da osservare nell'emissione di stablecoin.
 - **Istituti di servizi per beni crittografici:** si tratta di istituti che forniscono diversi servizi per beni crittografici. Dal punto di vista del contenuto, i requisiti in termini di autorizzazioni e attività si basano su quelli applicabili alle società di intermediazione mobiliare, ma sono meno esaurienti, poiché questi istituti non forniscono servizi con strumenti finanziari. Infine, gli istituti di servizi per beni crittografici e gli altri istituti che forniscono servizi per beni crittografici dovranno rispettare determinati obblighi per evitare conflitti di interessi.

3.9 Sostenibilità

Direttive ASB per i fornitori di servizi finanziari in materia di inclusione delle preferenze e dei rischi ESG nelle attività di consulenza in investimenti e di gestione patrimoniale | Autoregolamentazione rivista

Stato: → Pubblicazione della direttiva sull'autoregolamentazione rivista: 19 giugno 2024
→ In vigore dal 1º settembre 2024 con periodi transitori fino al 1º gennaio 2026 risp. 1º gennaio 2027

- Autodisciplina vincolante per i soci ASB, presentazione volontaria per i non-soci. Queste direttive non sono, **a questo stadio, considerate come autodisciplina riconosciuta dalla FINMA** e quindi non si ritiene costituiscano uno standard prudenziale minimo.
- Definizione di uno standard minimo uniforme per l'inclusione delle preferenze ESG e dei rischi ESG nell'attività di consulenza in investimenti e di gestione patrimoniale per prevenire il greenwashing con le direttive entrate in vigore il 1º gennaio 2023.
- Negli ultimi mesi, le associazioni di settore hanno ulteriormente sviluppato ed elaborato la loro autoregolamentazione in stretta collaborazione con le autorità, al fine di riflettere in modo completo la posizione del Consiglio federale sulla prevenzione del greenwashing nel settore finanziario del 16 dicembre 2022. Le versioni esistenti delle "Direttive ASB per i fornitori di servizi finanziari in materia di inclusione delle preferenze e dei rischi ESG nelle attività di consulenza in investimenti e di gestione patrimoniale" di AMAS e ASB sono state chiarite e integrate. Sono entrate in vigore il 1º settembre 2024 con i relativi periodi di transizione.

Direttive ASB per i fornitori di servizi finanziari in materia di inclusione delle preferenze e dei rischi ESG nelle attività di consulenza in investimenti e di gestione patrimoniale | Soppressione dal campo di applicazione della consulenza sugli investimenti basata su transazioni isolate

Stato: → In vigore dal 3 ottobre 2023

- Autoregolamentazione vincolante per i membri dell'ASB, presentazione volontaria per i non membri. Queste direttive **non sono considerate, in questa fase, un'autoregolamentazione riconosciuta dalla FINMA** e non sono pertanto considerate uno standard prudenziale minimo.
- Chiarimento secondo il quale le preferenze ESG non devono essere raccolte per la consulenza sugli investimenti che non si basa sull'intero portafoglio (ossia le consulenze sugli investimenti basate su transazioni isolate).
- I periodi transitori delle direttive entrate in vigore il 1º gennaio 2023 non saranno adattate.

3.10 Altri temi

Legge sulle banche (LBCR) | Insolvenza, garanzia dei depositi, segregazione

Stato: → In vigore dal 1º gennaio 2023

- Misure atte a rinforzare la protezione dei depositanti e della clientela:
- Riduzione del termine di rimborso dei depositi garantiti in caso di fallimento della banca a sette giorni lavorativi;
- Deposito titoli presso un ente terzo di custodia sicuro oppure concessione di prestiti in contanti nei confronti del responsabile della garanzia dei depositi nella misura del 50 % dei contributi dovuti da banche;
- Riduzione delle esigenze di detenzione di liquidità per compensare le eventuali uscite di fondi che alimentano la garanzia dei depositi;
- Rilevamento del limite superiore a 1.6 % dell'importo totale dei depositi garantiti. Il limite nominale non dovrà tuttavia essere inferiore ai 6 miliardi di franchi.
- Obbligo per ogni banca di prepararsi rapidamente all'allestimento dei piani di rimborso, al contatto dei titolari di depositi e al pagamento utilizzando le liste dei titolari di depositi. Integrazione di strumenti per il risanamento delle banche, i diritti dei proprietari e dei creditori e che fino ad ora sono stati unicamente disciplinati nell'Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria (OIB-FINMA), la quale è stata sostituita dalla nuova Ordinanza FINMA sull'insolvenza a partire dal 1 ottobre 2025
- L'obbligo di custodire separatamente nella Legge sui titoli contabili (LTCo) (segregazione) i propri attivi (titoli presenti nel portafoglio proprio) e gli attivi della clientela sarà applicato a tutta la catena di custodia in Svizzera e per il primo anello della catena di custodia all'estero.
- Rafforzamento della funzionalità del sistema delle obbligazioni fondiarie in caso di insolvenza di una banca aderente, tramite l'adattamento della Legge sulle obbligazioni fondiarie (LOF).
- Adeguamento dell'autodisciplina delle banche per garantire i depositi privilegiati entro al massimo cinque anni.

Ordinanza sulle banche (OBCR) | Insolvenza, garanzia dei depositi

- Stato:** → In vigore dal 1º gennaio 2023
→ Termine transitorio per il rispetto dell'obbligo relativo al deposito di titoli o di contanti o di prestiti in contanti fino al 30 novembre 2023

- Attuazione delle modifiche della legge bancaria in materia di insolvenza e di garanzia dei depositi.
- Possibilità di risanamento e di liquidazione:
- Introduzione dei criteri di valutazione della capacità di risanamento e di liquidazione in Svizzera e all'estero delle banche di rilevanza sistematica attive a livello internazionale;
- Specifica dei requisiti finanziari e organizzativi per le società del gruppo significative (non assoggettati) delle banche di rilevanza sistematica aventi la loro sede in Svizzera.
- Depositi e depositanti privilegiati:
- Definizione dei termini “depositi privilegiati”, “importo privilegiato” e “depositanti privilegiati”;
- Precisazione dei preparativi che le banche devono effettuare nell'ambito della loro attività ordinaria al fine di garantire l'allestimento di un piano di rimborso, il contatto con i depositanti e il rimborso di somme privilegiate nell'ambito delle attività ordinarie ponendo particolare attenzione sull'infrastruttura informatica, sul personale, sui processi standardizzati e sulla tenuta di una lista dei depositanti e di una panoramica riassuntiva.
- Disposizioni speciali sono applicabili a banche di rilevanza sistematica e a banche con meno di 2'500 depositanti;
- Verifica delle procedure di preparazione da parte del revisore nell'ambito dell'audit di base .
- Misure in caso di rischio di insolvenza:
- Possibilità per le banche cantonali di emissione di strumenti finanziari destinati al risanamento delle perdite.
- Categorie di vigilanza:
- Adeguamento e rilevamento dei valori soglia “somma di bilancio”, “attivi gestiti” e “depositi privilegiati” sulla base dell’evoluzione dei mercati;
- Obbligo di verifica al minimo ogni cinque anni dei valori soglia.
- Adeguamento dell’Ordinanza sull’emissione di obbligazioni fondiarie (OOF):
- Precisazione delle disposizioni applicabili alla gestione della copertura, specialmente la loro caratterizzazione e custodia;
- Precisazione dei compiti dell’incaricato dell’inchiesta nominato dalla FINMA nella collaborazione con le Centrali di emissione di obbligazioni fondiarie.

Direttive ASB atte a garantire l’indipendenza dell’analisi finanziaria (gennaio 2018) | Revisione

- Stato:** → Revisione in corso

- Adeguamento di queste direttive ASB riconosciute come standard minimo dalla FINMA.



Circolare FINMA 2025/04 su Vigilanza su base consolidata sui gruppi finanziari ai sensi della LBCR e della LIsFi | Pubblicazione di una nuova circolare

- Stato:**
- ➔ Consultazione fino al 1º Novembre 2024
 - ➔ Pubblicazione della circolare FINMA 2025/04: 19 marzo 2025
 - ➔ In vigore dal 1º luglio 2025

-
- Descrizione dell'attuale pratica della FINMA in materia di vigilanza consolidata dei gruppi finanziari ai sensi della LBCR e della LIsFi, con chiarimenti e precisazioni nelle aree selezionate che sono ritenute essenziali dal punto di vista della vigilanza.
 - La prospettiva economica di un'istituzione è rilevante per l'ambito normativo del consolidamento, non la forma giuridica:
 - Definizione ampia di attività economica (“fornitura e intermediazione di servizi finanziari”);
 - Collegamenti tra gli enti interessati: esistenza di un'unità economica (ad es. controllo tramite partecipazione di maggioranza; obbligo legale di fornire assistenza; obbligo di fatto di fornire assistenza).
 - Devono essere incluse anche le società a scopo specifico (ad es. SPV).
 - Principio di proporzionalità: misure preventive di isolamento al posto della vigilanza consolidata in casi eccezionali, ad es. ring fencing, soprattutto se l'istituto fa parte di un gruppo finanziario estero.
 - Gli effetti concreti della vigilanza su base consolidata si fondano sulle disposizioni dell'OBCR (art. 24 OBCR). I requisiti esposti nella circolare sono raggruppati per aspetti quantitativi e qualitativi; in questi ultimi rientrano per esempio elementi relativi alla corporate governance a livello di gruppo.
 - La circolare mette in atto la prassi corrente. Ciò offre anche l'opportunità di chiarire nuovamente con la FINMA le precedenti configurazioni di consolidamento.
-

Comunicazione FINMA sulla vigilanza 08/2023 | Staking

- Stato:**
- ➔ Pubblicata: 20 dicembre 2023

-
- Chiarimenti sull'applicazione delle disposizioni in materia di custodia di beni crittografici alle offerte di staking.
 - Panoramica dei rischi e delle misure di mitigazione per le diverse varianti di staking in relazione ai beni crittografici.
-

Comunicazione FINMA sulla vigilanza 06/2024 | Stablecoin: rischi e requisiti per gli emittenti di stablecoin e le banche garanti

Stato: → Pubblicata: 26 luglio 2024

- Con il supplemento alla guida per le richieste di assoggettamento relative alle Initial Coin Offerings (ICO) dell'11 settembre 2019 ("Supplemento alla guida ICO"), la FINMA ha osservato che, per quanto riguarda i progetti di emissione di stablecoin, sorgono spesso domande relative ai requisiti di autorizzazione ai sensi della Legge sulle banche o della Legge sugli investimenti collettivi.
- La comunicazione FINMA sulla vigilanza affronta due aspetti principali:
- Vengono definiti i requisiti minimi per le garanzie del rischio di insolvenza. Tali garanzie sono utilizzate da alcuni emittenti di stablecoin per essere esentati dai requisiti di una licenza bancaria.
- La FINMA sostiene che gli emittenti di stablecoin o gli intermediari finanziari adeguatamente controllati devono accertare l'identità di tutti i titolari di stablecoin a causa dei requisiti antiriciclaggio, in quanto sono vietati i trasferimenti anonimi.
- La FINMA fornisce quindi ulteriori indicazioni per i progetti che desiderano emettere stablecoin e per le banche che forniscono garanzie di default agli emittenti di stablecoin. Gli emittenti di stablecoin dovrebbero valutare l'impatto delle ultime linee guida della FINMA sulle loro strutture contrattuali, sulle loro operazioni e sul loro modello di business. Le banche che forniscono garanzie di default devono essere consapevoli dei rischi associati e includere le garanzie nella loro valutazione del rischio.

Comunicazione FINMA sulla vigilanza 08/2024 | Governance e la gestione del rischio nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale

Status: → Pubblicazione: 18 Dicembre 2024

- La FINMA richiama l'attenzione sui rischi derivanti dall'impiego dell'intelligenza artificiale e descrive le constatazioni rilevate nella vigilanza continua.
- Tra i rischi più importanti si annoverano soprattutto i rischi operativi, tra cui i rischi di modello (p. es. mancanza di robustezza, correttezza, *bias* e spiegabilità), i rischi legati ai dati (p. es. sicurezza dei dati, qualità dei dati, disponibilità dei dati), i rischi informatici e cyber-rischi una crescente dipendenza da terzi e i rischi giuridici e di reputazione.
- La FINMA osserva che la maggior parte degli istituti finanziari è ancora nella fase iniziale di sviluppo e pertanto le corrispondenti strutture di *governance* e gestione del rischio sono in fase di implementazione. In tale contesto, la FINMA richiama l'attenzione degli assoggettati sulla necessità di identificare, valutare, gestire e monitorare in maniera adeguata i rischi derivanti dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Inoltre, informa sulle misure che ha constatato nel quadro della vigilanza continua.



04

Gestori di patrimoni collettivi

Legge sugli investimenti collettivi (LICol) | Introduzione di fondi non soggetti all'obbligo di approvazione

Stato: → In vigore dal 1º marzo 2024

- Introduzione di una categoria di fondi che non sottostanno ad alcun obbligo di approvazione da parte della FINMA.
- *Limited Qualified Investment Funds* (L-QIF) sarebbero disponibili per gli investitori qualificati come ad esempio le casse pensioni e le assicurazioni.

Ordinanza sugli investimenti collettivi (OICol) | Limited Qualified Investment Funds (L-QIF) e altri adeguamenti

Stato: → In vigore dal 1º marzo 2024

- Definizione delle disposizioni di esecuzione relative alla Limited Qualified Investment Fund (L-QIF) a seguito delle modifiche della legge sugli investimenti collettivi (LICol), con dei requisiti specifici nei seguenti ambiti:
 - Prescrizioni di investimento;
 - Trasparenza, notifica e statistica;
 - Contabilità, valutazione, rendiconto e obbligo di pubblicazione;
 - Verifica.
- Modifiche dell'ordinanza sugli investimenti collettivi nei seguenti ambiti:
 - Definizione di investimenti collettivi di capitale: presenza di almeno due investitori indipendenti necessaria;
 - Differenziazione tra investimenti collettivi di capitale e prodotti strutturati: reintroduzione della norma che consente di differenziare gli investimenti collettivi di capitale dai prodotti strutturati mediante un'etichettatura dei prodotti (labelling);
 - Rimborso delle spese accessorie: elenco completo delle spese accessorie che possono essere addebitabili al patrimonio del fondo;
 - Liquidità: viene inserita una disposizione sulla liquidità e sulla adeguata gestione del rischio di liquidità;
 - Exchange Traded Funds (ETF): nuove disposizioni sugli obblighi di comunicazione;
 - Side pocket: integrazione delle basi che permettono alla FINMA di autorizzare la costituzione di Side pocket;
 - Prestiti di valori mobiliari e operazioni pensionistiche: miglioramento delle esigenze in materia di trasparenza;
 - Violazioni in materia di investimento: definizione degli obblighi di informazione in caso di violazione.

AMAS – Autoregolamentazione sulla trasparenza e l'informativa per i patrimoni collettivi orientati alla sostenibilità | Autoregolamentazione rivista

Stato: → Entrata in vigore dell'autoregolamentazione rivista: 1° settembre 2024 con termini transitori fino al 1° gennaio 2026 risp. 1° gennaio 2027

- Autodisciplina vincolante per i membri attivi dell'AMAS e i futuri partecipanti al mercato affiliati. Questa direttiva è entrata in vigore il 30 settembre 2023 e, allo stato attuale, **non è considerata come un'autodisciplina riconosciuta dalla FINMA e non sono pertanto considerate uno standard prudenziale minimo.**
- Garanzia di trasparenza e qualità nella gestione e nel posizionamento dei patrimoni collettivi legati alla sostenibilità.
- Disposizioni per i gestori e la direzione di investimenti collettivi di capitale sulle seguenti tematiche:
 - Organizzazione, processi e gestione dei rischi;
 - Conoscenze nel campo della sostenibilità;
 - Definizione di una politica in materia di sostenibilità;
 - Diligenza nella selezione, nell'istruzione e nella sorveglianza dei fornitori di dati, ricerche e/o strumenti di analisi sulla sostenibilità;
 - Reporting sulla sostenibilità.
- Negli ultimi mesi, le associazioni di settore hanno ulteriormente sviluppato o elaborato le loro autoregolamentazioni in stretta collaborazione con le autorità, al fine di riflettere in modo completo la posizione del Consiglio federale sulla prevenzione del greenwashing nel settore finanziario del 16 dicembre 2022. Le versioni esistenti dell'AMAS “Autoregolamentazione sulla trasparenza e l'informativa per i patrimoni collettivi orientati alla sostenibilità” e dell'ASB sono entrate in vigore il 1° settembre 2024 con i relativi periodi di transizione.

Comunicazione FINMA sulla vigilanza 04/2024 | Gestione dei rischi operativi delle direzioni dei fondi e dei gestori di patrimoni collettivi

Stato: → Pubblicata il 12 giugno 2024

- I rischi operativi delle direzioni dei fondi e dei gestori di patrimoni collettivi sono in aumento, come dimostrano in particolare le notifiche di cyber-attacchi. Allo stesso tempo la FINMA constata con frequenza sempre maggiore carenze e punti deboli nella gestione dei rischi operativi da parte delle direzioni dei fondi e dei gestori di patrimoni collettivi.
- La presente Comunicazione sulla vigilanza si rivolge pertanto a questi istituti per rammentare loro l'importanza di un'adeguata gestione dei rischi operativi e indicare loro le possibili misure.
- La FINMA ricorda i requisiti generali relativi alla gestione del rischio che si applicano anche alla gestione dei rischi operativi, e descrive le misure per garantire una gestione adeguata dei rischi nei seguenti ambiti:
 - Rischi della tecnologia dell'informazione e della comunicazione e sicurezza dei dati;
 - Rischi relativi ai dati critici;
 - Cyber-rischi;
 - Business Continuity Management;
 - Gestione dei rischi giuridici e di compliance, in particolare per le attività transfrontaliere;
 - Gestione dei rischi operativi in caso di esternalizzazione.



05

Imprese di assicurazione

5.1 Modifiche alla legge e alle ordinanze

Legge sulla sorveglianza degli assicuratori | Revisione parziale

Status: → Concluso

→ In vigore dal 1º gennaio 2024

- La revisione parziale della legge sulla sorveglianza degli assicuratori ha lo scopo di modernizzare il quadro giuridico della sorveglianza assicurativa, migliorare la protezione dei clienti e rafforzare la competitività del settore assicurativo svizzero.
- Alcune prescrizioni regolamentari sono state elevate a un livello normativo superiore; tra queste il SST, ora anche sancito nella Legge sulla sorveglianza degli assicuratori.
- La revisione rafforza l'orientamento della vigilanza al rischio; la protezione degli assicurati avviene secondo il loro grado di vulnerabilità.
- Le modifiche più importanti riguardano i seguenti ambiti:
 - La legge modificata introduce una procedura di risanamento completa. Ciò consente alla FINMA di procedere a una ristrutturazione ordinata di un assicuratore invece di doverlo liquidare direttamente.
 - Gli assicuratori, i gruppi assicurativi e i conglomerati assicurativi di rilevanza economica devono ora elaborare piani di stabilizzazione per prepararsi alle situazioni di crisi.
 - Modificazione del sistema di solvibilità basato sul rischio (determinanti sono i rischi assicurativi, di mercato e di credito).
 - Con la revisione della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, gli assicuratori delle categorie di sorveglianza 4 e 5 beneficiano, a determinate condizioni, di alcune agevolazioni (regime per i piccoli assicuratori).
 - Per le assicurazioni sulla vita qualificate deve essere redatto un nuovo foglio informativo di base. Inoltre, deve essere effettuata una verifica dell'appropriatezza (allineamento alla Legge sui servizi finanziari (LSerFi).
 - Per gli assicuratori che assicurano esclusivamente clienti professionali sono previste agevolazioni in materia di vigilanza, poiché questi sono considerati meno bisognosi di protezione.
 - Introduzione di una “sandbox” normativa nel settore assicurativo, in base alla quale il Consiglio federale può esentare dall'obbligo di vigilanza determinate imprese di assicurazione a livello di ordinanza.
 - Introduzione del nuovo principio di prudenza imprenditoriale (*Prudent Person Principle*) (cfr. a questo proposito le spiegazioni riportate di seguito relative all'Ordinanza FINMA sulla sorveglianza delle Assicurazioni).
 - Agevolazioni per l'esercizio di attività estranee all'assicurazione.
 - La vigilanza di gruppo viene rafforzata grazie a nuovi strumenti.

- Nel settore degli intermediari assicurativi sono entrate in vigore le seguenti modifiche (cfr. anche la comunicazione FINMA sulla vigilanza 05/2024 sugli obblighi delle imprese di assicurazione concernenti nei confronti degli intermediari assicurativi):
 - La revisione della Legge sulla sorveglianza degli assicuatori adegua in generale le disposizioni relative alla sorveglianza degli intermediari.
 - Per gli intermediari assicurativi viene operata una chiara distinzione tra intermediari vincolati e non vincolati.
 - Gli intermediari non vincolati devono registrarsi presso la FINMA.
 - Sono state introdotte nuove norme esplicite volte a prevenire i conflitti di interesse e requisiti più severi in materia di formazione e perfezionamento professionale.
 - Gli intermediari non vincolati devono ora informare i propri clienti in merito al tipo e all'entità delle indennità (ad es. commissioni) che ricevono dagli assicuatori.

Legge sulla sorveglianza degli assicuatori | Eccezioni per gli intermediari di riassicurazione | Revisione parziale

- Status:**
- ➔ Procedura di consultazione fino al 12 settembre 2025
 - ➔ Il messaggio del Consiglio federale è attualmente in fase di redazione
 - ➔ Entrata in vigore: aperta

- La nuova legge sulla sorveglianza degli assicuatori, entrata in vigore il 1º gennaio 2024, ha involontariamente influenzato la competitività degli riassicuratori svizzeri.
- Secondo la legge sulla sorveglianza degli assicuatori, le imprese di assicurazione possono lavorare con intermediari assicurativi non vincolati solo se registrati presso FINMA. Nel settore della riassicurazione internazionale, tuttavia, molti intermediari esteri altamente specializzati non sono registrati in Svizzera.
- La soluzione scelta dal Parlamento generalmente esclude l'intermediazione dei contratti di riassicurazione dall'ambito della legge sulla sorveglianza degli assicuatori per evitare svantaggi competitivi per gli intermediari svizzeri di riassicurazione sul mercato internazionale e garantire un quadro uniforme senza creare nuove disuguaglianze. Questa eccezione generale è considerata appropriata in quanto integra le eccezioni esistenti senza compromettere il sistema di supervisione basato sulla protezione del cliente, mentre le alternative provocherebbero incoerenze normative o svantaggi per alcuni tipi di intermediari. È stata respinta un'estensione della deregolamentazione agli assicuatori professionisti per tenere conto della maggiore necessità di protezione del cliente in quest'area eterogenea.
- Il Consiglio federale ha presentato un progetto di revisione di legge per la legge di sorveglianza degli assicuatori e lo ha mandato in consultazione, che si è conclusa il 12 settembre 2025. Il messaggio del Consiglio federale è attualmente in fase di redazione.

Ordinanza sulla sorveglianza | Revisione parziale

Status: → Concluso

→ In vigore dal 1º gennaio 2024

- L'Ordinanza sulla sorveglianza, sottoposta a revisione parziale, concretizza la revisione della Legge sulla sorveglianza in materia di assicurazioni (vedi sopra). Le modifiche più importanti riguardano i seguenti ambiti:
 - Vengono introdotte nuove disposizioni che prevedono agevolazioni per le piccole imprese di assicurazione e i riassicuratori, nonché per le nuove autorizzazioni delle imprese di assicurazioni della categoria 5 per un periodo limitato..
 - Sono state create norme specifiche per il trattamento delle assicurazioni per gli assicurati professionali.
 - Le norme relative all'intermediazione assicurativa sono state profondamente riviste (cfr. sopra la sezione dedicata alla Legge sulla sorveglianza degli assicuratori).
 - Sono stati definiti nuovi requisiti per la distribuzione dei contratti di assicurazione sulla vita (ad es. informazioni dettagliate ai clienti prima della stipula del contratto, esempi di calcolo, indicazione dei costi).
 - I principi relativi agli investimenti patrimoniali e al patrimonio vincolato sono stati trasferiti dalla Circolare FINMA 2016/5 “Direttive d'investimento – assicuratori”, nel frattempo abrogata, all'Ordinanza FINMA sulla sorveglianza delle assicurazioni.
 - Il metodo di calcolo del tasso d'interesse tecnico massimo è stato adeguato.
 - Una nuova sezione conferisce alla FINMA la competenza di richiedere la redazione di piani di liquidazione per i gruppi assicurativi di rilevanza economica al fine di garantirne la liquidabilità in caso di crisi.

Ordinanza sulla sorveglianza | Modifica relativa alle assicurazioni sulla vita qualificate | Revisione parziale

Stato: → In fase di revisione

→ Procedura di consultazione fino al 12 settembre 2025

→ Entrata in vigore: 1 gennaio 2026

- L'ordinanza sulla sorveglianza parzialmente riveduta definisce in dettaglio gli obblighi delle imprese di assicurazione in relazione al foglio informativo base nell'assicurazione sulla vita qualificata, inclusi il contenuto e le dimensioni di tali documenti.
- La revisione parziale introduce gli articoli 129d – 129l, che specificano gli articoli 39b, 39c, 39e, 39f (o parti di essi) della legge sulla sorveglianza degli assicuratori. Questi articoli regolano, tra le altre cose, il contenuto, le dimensioni, la lingua, la presentazione grafica, il modo di fornire e l'equivalenza dei documenti esteri.
- Entrerà in vigore anche un nuovo allegato 4, fornendo un modello per il foglio base.

5.2 Modifiche alle circolari FINMA e alle comunicazioni FINMA sulla vigilanza

Circolare FINMA 2024/2 Assicurazione sulla vita | Revisione totale

Status: → Concluso

→ In vigore dal 1º settembre 2024

- La Circolare FINMA 2024/2 del 26 giugno 2024 sostituisce la Circolare FINMA 2016/6 del 3 dicembre 2015 (revisione totale). Le modifiche sono legate alla revisione della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori e delle relative ordinanze.
- Inserimento di nuovi capitoli relativi a «Calcoli esemplificativi per le assicurazioni sulla vita al di fuori della previdenza professionale», «Informazioni supplementari agli stipulanti di un'assicurazione sulla vita vincolata a partecipazioni» e «Attivazione dei valori di riscatto non estinti».
- Oltre ai nuovi capitoli, le sezioni esistenti sono state sostanzialmente riorganizzate e il loro contenuto è stato precisato, in particolare:
 - Divieto di addebitare costi a terzi: in caso di riscatto, ai contraenti non possono essere addebitati costi o commissioni aggiuntivi a carico di terzi che non sarebbero stati sostenuti alla scadenza della polizza.
 - Responsabilità di annullamento: nel determinare i costi di acquisizione non ammortizzati, gli obblighi di rimborso delle commissioni di distribuzione in caso di risoluzione anticipata del contratto devono essere adeguatamente considerati e dedotti.
 - Obblighi di informazione dell'impresa di assicurazione: l'informativa annuale deve indicare, per tutti i contratti, la partecipazione agli utili differenziata in base al tasso d'interesse, al rischio e ai costi. La Circolare FINMA 2016/6 prevedeva finora una disposizione indicativa. Il termine transitorio scade il 1º gennaio 2026; successivamente si applicherà la Circolare FINMA 2024/2.
- La circolare riveduta contiene disposizioni transitorie dettagliate.

Circolare FINMA 2025/3 Liquidità – assicuratori | Revisione totale

Status: → Concluso

→ In vigore dal 1º gennaio 2025

- La Circolare FINMA 2025/3 del 31 ottobre 2024 sostituisce la Circolare FINMA 2013/5 del 5 dicembre 2012 (revisione totale).
- La Circolare FINMA 2025/3 introduce una sezione esplicita dedicata alla governance. Vengono definiti chiaramente i compiti, le competenze e le responsabilità dell'organo di vigilanza, della direzione e delle altre istanze di controllo in relazione al rischio di liquidità.
- Un nuovo tema centrale della Circolare FINMA 2025/3 è il piano d'emergenza documentato per gravi carenze di liquidità.
- È stata introdotta una riserva di liquidità specifica costituita da attività altamente liquide, affinché gli assicuratori possano far fronte a un fabbisogno di liquidità a breve termine.
- La gestione del rischio di liquidità è ora regolamentata in modo più dettagliato:
- Propensione al rischio: gli assicuratori devono definire e documentare la propria propensione al rischio in materia di rischi di liquidità e farla approvare dall'organo preposto all'alta direzione.
- Prove di stress e analisi degli scenari: i requisiti relativi agli stress test sono più dettagliati (compresi i reverse stress test).
- Quadro di riferimento: l'intera gestione del rischio di liquidità deve essere integrata in un quadro di riferimento di gestione dei rischi sovraordinato a livello aziendale.
- Un'altra novità è rappresentata dal controllo e dalla sorveglianza della liquidità, che richiedono processi di sorveglianza e controllo efficaci integrati nel sistema di controllo interno.
- La pianificazione della liquidità viene generalmente effettuata su base annuale; ora, in casi eccezionali giustificati, anche su base mensile.

Guida pratica FINMA sul Berne Financial Services Agreement (BFSA) (allegato 4)

Stato: → Accordo firmato: 21 dicembre 2023
→ Entrata in vigore: 1º gennaio 2026 (previsto)

- Il Berne Financial Services Agreement è un accordo bilaterale tra la Svizzera e il Regno Unito in cui entrambi riconoscono i rispettivi quadri giuridici e di supervisione come equivalenti in ambiti finanziari selezionati. Il Berne Financial Services Agreement è stato firmato il 21 dicembre 2023.
- La guida pratica FINMA spiega i dettagli tecnici e operativi dei processi previsti nel Berne Financial Services Agreement.
- Secondo il Berne Financial Services Agreement, gli assicuratori britannici e gli intermediari assicurativi non vincolati in Svizzera possono offrire servizi transfrontalieri (senza filiale in Svizzera) in aree selezionate dell'assicurazione non vita a clienti professionali.
- Gli assicuratori del Regno Unito che desiderano essere inclusi nel registro FINMA per assicuratori britannici devono prima notificare la Financial Conduct Authority ("FCA"), che a sua volta notificherà alla FINMA la ricezione di questa notifica. La FCA verifica quindi se l'assicuratore britannico soddisfa i requisiti del Berne Financial Services Agreement.
- Gli intermediari assicurativi britannici devono essere registrati nel registro degli intermediari assicurativi della FINMA.
- Gli assicuratori e gli intermediari assicurativi non vincolati sono soggetti a obblighi periodici di rapporto verso la FINMA.
- Soggetto a ratifica da entrambi i parlamenti, il Berne Financial Services Agreement dovrebbe entrare in vigore il 1º gennaio 2026.

5.3 Modifiche nell'autoregolamentazione

Standard minimi per la formazione continua di intermediarie e intermediari assicurativi (AFA) | Riconoscimento degli standard minimi per la formazione continua di intermediarie e intermediari assicurativi

Status: → Concluso

→ In vigore dal 1º ottobre 2024

- Il 23 agosto 2024 la FINMA ha approvato gli standard minimi per la formazione continua di intermediarie e intermediari assicurativi (AFA).
- Gli standard minimi si applicano sia agli intermediari assicurativi non vincolati che a quelli vincolati.
- Il periodo transitorio scade il 31 dicembre 2025. Successivamente, l'attività di intermediazione potrà essere esercitata solo dopo il superamento dell'esame di abilitazione e l'iscrizione nel sistema CICERO / nel registro di settore (per gli intermediari vincolati) o l'iscrizione nel registro FINMA (per gli intermediari non vincolati).
- Gli esami secondo il nuovo modello possono essere sostenuti a partire da maggio 2025 per il profilo "Assicurazioni veicoli a motore", da luglio 2025 per i profili "Tutti i rami", "Vita", "Non vita", "Assicurazione complementare malattie" e da ottobre 2025 per il profilo "Assicurazioni sul raccolto e contro le epidemie animali". I dettagli relativi all'esame sono disciplinati nel regolamento d'esame dell'AFA concernente gli standard minimi per la formazione continua di intermediarie e intermediari assicurativi ai sensi dell'art. 43 LSA.



06 Contatti

Audit Bancario

#AuditFinanziario #AuditRegolatorio #DirettiveContabili

#



Alex Astolfi
PwC Losanne
+41 58 792 8195

[in](#) [✉](#)



Andrin Bernet
PwC Zurigo
+41 58 792 2444

[in](#) [✉](#)



Philippe Bingert
PwC Basilea
+41 58 792 5952

[in](#) [✉](#)



Beresford Caloia
PwC Ginevra
+41 58 792 9828

[in](#) [✉](#)



Marie-Eve Fortier
PwC Ginevra
+41 58 792 8158

[in](#) [✉](#)



Omar Grossi
PwC Ginevra e Lugano
+41 58 792 9653

[in](#) [✉](#)



Stefan Keller
PwC San Gallo
+41 58 792 7409

[in](#) [✉](#)



Stefan Lutz
PwC Zurigo
+41 79 451 9013

[in](#) [✉](#)



Daniel Müller
PwC Zurigo
+41 58 792 2737

[in](#) [✉](#)



Thomas Romer
PwC Zurigo
+41 58 792 2426

[in](#) [✉](#)



Valentin Studer
PwC Lucerna
+41 58 792 6318

[in](#) [✉](#)



Claudio Tettamanti
PwC Liechtenstein
+41 58 792 7446

[in](#) [✉](#)



Dominik Töngi
PwC Zurigo
+41 58 792 2698

[in](#) [✉](#)

Contact us

Compliance, Riciclaggio di denaro & Suitability

#RiciclaggioDiDenaro #Compliance
#Suitability
#CodiceEticoObblighiDiDiligenza
#LSerFi #LIsFi/OIsFi #LInFi

#



Luca Bonato
PwC Zurigo
+41 58 792 4669

[in](#) [✉](#)



Emmanuel Genequand
PwC Ginevra
+41 58 792 9575

[in](#) [✉](#)

Imprese di assicurazione

#AttivitàDiInvestimento
#IntermediarioAssicurativo
#PrincipioDellaPersonaPrudente
#Riassicurazione #Riservetecniche
#SST

#



Nebojsa Baratovic
PwC Zurigo
+41 58 792 2526

[in](#) [✉](#)



Martin Schwörer
PwC Zurigo
+41 58 792 2549

[in](#) [✉](#)



Thomas Schwyter
PwC Zurigo
+41 58 792 2414

[in](#) [✉](#)



Michael Stämpfli
PwC Zurigo
+41 58 792 2421

[✉](#)

Information Technology

#InformationTechnology
#ControlAssurance #GenAI
#ServiziCloud #Outsourcing
#ThirdPartyManagement

#



Yan Borboën
PwC Losanna
+41 79 580 7353

[in](#) [✉](#)



Robert Borja
PwC Zurigo
+41 79 372 3617

[in](#) [✉](#)



Rejhan Fazlic
PwC Zurigo
+41 58 792 1148

[in](#) [✉](#)

Legale & Regolatorio

#FinTech #MercatoDeiCapitali
#RichiesteDiAutorizzazione
#StrutturazioneFondi
#StrutturazioneProdotti

#



Jean-Claude Spillmann
PwC Zurigo
+41 58 792 4394

[in](#) [✉](#)



Silvan Thoma
PwC Zurigo
+41 58 792 1817

[in](#) [✉](#)

Contact us

Rischi Cyber

#CyberRischi #CyberSecurity #LSIn #OCS
#ResilienzaInformatica
#TrasformazioneDigitale

Risk & Regulatory

#Basel3Final #AdeguatezzaPatrimoniale
#Liquidità #Pubblicazione
#GaranziaDeiDepositi #Crypto
#DatiCritici #ResilienzaOperativa
#RevisioneInterna #DORA
#Forensics #FinancialCrime



Johannes Dohren
PwC Zurigo
+41 58 792 2220

[in](#) [✉](#)



Urs Küderli
PwC Zurigo
+41 58 792 4221

[in](#) [✉](#)



Patrick Akiki
PwC Zurigo
+41 58 792 2519

[in](#) [✉](#)



Alexandra Burns
PwC Zurigo
+41 58 792 4628

[in](#) [✉](#)



Gianfranco Mautone
PwC Zurigo
+41 58 792 1760

[in](#) [✉](#)



Tobias Scheiwiller
PwC Zurigo
+41 58 792 2203

[in](#) [✉](#)

Sostenibilità

#Sostenibilità #ESG #ClimaStressTesting



Harald Dornheim
PwC Zurigo
+41 58 792 1791

[in](#) [✉](#)



Antonios Koumbarakis
PwC Zurigo
+41 58 792 4523

[in](#) [✉](#)



Patrick Wiech
PwC Zurigo
+41 58 792 2995

[in](#) [✉](#)

Wealth & Asset Management

#AssetManagement
#InvestimentiCollettiviDiCapitale
#GestionePatrimoniale



Jean-Sebastien Lassonde
PwC Losanna
+41 58 792 8146

[in](#) [✉](#)



Raffael Simone
PwC Zurigo
+41 58 792 2382

[in](#) [✉](#)

Contact us

This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. It does not take into account any objectives, financial situation or needs of any recipient; any recipient should not act upon the information contained in this publication without obtaining independent professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PricewaterhouseCoopers, its members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it.

© 2025 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. PricewaterhouseCoopers refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity.